SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 132**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 giugno 1990** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 1° giugno 1990, n. 133.

Istituzione di una commissione tecnica per l'analisi dei maggiori costi gravanti sulle esportazioni italiane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituita presso il Ministero del commercio con l'estero una commissione tecnica per l'analisi dei maggiori costi amministrativi, fiscali, doganali, bancari, tecnici e altri consimili che gravano sulle esportazioni di merci e servizi italiani, allo scopo di adeguare le procedure ed i costi a quelli dei Paesi più competitivi della Comunità economica europea, in vista della realizzazione del Mercato unico europeo del 1993.

2. La commissione è composta dal presidente, scelto tra persone aventi particolare competenza in materia economica o amministrativa, e da venti membri, nominati dal Ministro del commercio con l'estero, di cui undici su designazione rispettivamente dei Ministri degli affari esteri, delle finanze, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali, della marina mercantile, della sanità e dello stesso Ministro del commercio con l'estero, uno su designazione del Governatore della Banca d'Italia e otto scelti tra persone rappresentative di interessi economici nel campo delle esportazioni.

3. L'indennità spettante ai componenti della commissione è determinata con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 2.

1. La commissione ha una propria segreteria tecnica composta di quattro persone scelte tra i dipendenti delle amministrazioni od enti pubblici interessati nominate con decreto del Ministro del commercio con l'estero. Alla medesima è preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente.

2. Il numero di ore di straordinario spettanti al personale addetto alla segreteria della commissione è maggiorato del 50 per cento rispetto ai limiti massimi individuali in vigore per gli altri dipendenti di pari livello del Ministero.

3. Per specifiche esigenze della commissione, il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato a stipulare contratti di consulenza con esperti, enti o società specializzate.

4. La commissione può richiedere tutte le notizie e i dati necessari per l'espletamento dei propri compiti ad amministrazioni dello Stato, enti pubblici, società a partecipazione pubblica e associazioni di categoria operanti nel settore.

Art. 3.

1. La commissione dura in carica sei mesi dalla data del suo insediamento. Il Ministro del commercio con l'estero può peraltro concedere una proroga fino a tre mesi per il completamento dell'indagine.

2. La commissione, entro il termine di cui al comma 1, deve presentare al Ministro del commercio con l'estero una o più relazioni sulle analisi svolte e sulle iniziative necessarie per il raggiungimento dello scopo previsto dall'art. 1.

3. Il Ministro del commercio con l'estero riferisce i risultati della commissione al CIPES e propone, di concerto con gli altri Ministri competenti, le occorrenti misure di carattere legislativo, tecnico e amministrativo da adottare entro i successivi sei mesi.

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1990 la spesa di L. 350.000.000 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
RUGGIERO, *Ministro del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4568):

Presentato dal Ministro del commercio con l'estero (RUGGIERO) il 9 febbraio 1990.

Assegnato alla II commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 22 marzo 1990, con pareri delle commissioni I, V, X e XI.

Esaminato dalla III commissione il 5 aprile 1990 e approvato il 10 aprile 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2244):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 3 maggio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 10ª commissione il 9 maggio 1990 e approvato il 16 maggio 1990.

90G0176

LEGGE 1° giugno 1990, n. 134.

Estensione dei benefici in materia di concessione o locazione di immobili demaniali previsti dalla legge 11 luglio 1986, n. 390, agli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I benefici previsti per gli enti indicati dalla legge 11 luglio 1986, n. 390, sono estesi agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri indicati nella tabella redatta a norma dell'articolo 1, comma secondo, della legge 28 dicembre 1982, n. 948.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo e all'art. 1:

— La legge n. 390/1986 reca: «Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici».

— Si trascrive il testo dei primi due commi dell'art. 1 della legge n. 948/1982 (Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri):

«A decorrere dal 1° gennaio 1982, sono ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato, con le modalità indicate dalla presente legge e nella misura indicata nella tabella allegata, gli enti che svolgono attività di studio, di ricerca e di formazione nel campo della politica estera o di promozione e sviluppo dei rapporti internazionali, elencati nella tabella stessa.

La tabella di cui al precedente comma è soggetta ad una prima revisione, da attuarsi entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e, quindi, a successive periodiche revisioni, da attuarsi ogni tre anni, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, previo motivato parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si pronunciano ai termini dei rispettivi regolamenti. In sede di revisione, nella tabella possono essere inclusi anche enti che non abbiano precedentemente fruito di contributo finanziario dello Stato: in tale sede si applicherà preferenzialmente il principio per cui il contributo statale non può essere stabilito in misura superiore al 65 per cento delle entrate risultanti dal bilancio preventivo dell'ultimo anno dell'ente interessato».

Per opportuna informazione si riproduce la tabella di cui all'art. 1:

«TABELLA

	Lire
1) Associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa	310.000.000
2) Centro italiano di formazione europea	10.000.000
3) Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee	35.000.000
4) Centro per le relazioni italo-arabe	50.000.000
5) Centro di studi americani	25.000.000
6) Consiglio italiano del movimento europeo	220.000.000
7) Istituto affari internazionali	225.000.000
8) Istituto italiano per il medio ed estremo Oriente	700.000.000
9) Istituto per l'Oriente C.A. Nallino	50.000.000
10) Istituto per gli studi di politica internazionale	420.000.000
11) Istituto universitario di studi europei	40.000.000
12) Istituto italiano per l'Asia	40.000.000
13) Istituto per la cooperazione politica-economica e culturale internazionale	10.000.000
14) Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, America latina e medio Oriente	10.000.000
15) Società italiana per l'organizzazione internazionale	450.000.000».

Tabella da ritenersi così sostituita per effetto del D.P.R. 28 giugno 1984, n. 526 (*Gazz. Uff.* 31 agosto 1984, n. 240) che ha approvato la nuova misura del contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 1983-85.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3808):

Presentato dall'on. CASTAGNETTI ed altri il 12 aprile 1989.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 maggio 1989, con pareri delle commissioni II, V, VI e VIII.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 19 ottobre 1989, 14 febbraio 1990.

Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede legislativa, il 15 marzo 1990.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa, e approvato il 28 marzo 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2216):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 5 aprile 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 16 maggio 1990.

90G0177

LEGGE 5 giugno 1990, n. 135.

Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Piano di interventi contro l'AIDS)

1. Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV mediante le attività di prevenzione e di assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie, in particolare quando necessitano di ricovero ospedaliero, è autorizzata l'attuazione dei seguenti interventi, nell'ambito dell'apposito piano ministeriale predisposto dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS:

a) interventi di carattere poliennale riguardanti la prevenzione, l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica ed il sostegno dell'attività del volontariato, attuati con le modalità previste dall'azione programmata del Piano sanitario nazionale riguardante la lotta all'AIDS, e nei limiti degli stanziamenti ivi previsti anche a carico del bilancio del Ministero della sanità;

b) costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive, comprese le attrezzature e gli arredi, la realizzazione di spazi per attività di ospedale diurno e l'istituzione o il potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia negli ospedali, nonchè nelle cliniche ed istituti previsti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per un ammontare complessivo massimo di lire 2.100 miliardi, con priorità per le opere di ristrutturazione e con graduale realizzazione delle nuove costruzioni, secondo le indicazioni che periodicamente verranno date dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e il Consiglio sanitario nazionale, in relazione alle previsioni epidemiologiche e alle conseguenti esigenze assistenziali;

c) assunzione di personale medico e infermieristico a completamento degli organici delle strutture di ricovero di malattie infettive e dei laboratori di cui alla lettera *b)*, e del personale laureato non medico e tecnico occorrente per gli stessi laboratori negli ospedali, nonchè nelle cliniche ed istituti di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a graduale attuazione degli *standard* indicati dal decreto ministeriale 13 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 1988, fino ad una spesa complessiva annua di lire 120 miliardi, a regime, e di lire 80 miliardi per l'anno 1990;

d) svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS da tenersi fuori dall'orario di servizio, con obbligo di frequenza e con corresponsione di un assegno di studio dell'importo di lire 4 milioni lordi annui, fino ad una spesa annua complessiva di lire 35 miliardi;

e) potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti mediante la graduale assunzione di unità di personale sanitario e tecnico, da ripartire tra le regioni e le province autonome in proporzione alle rispettive esigenze, fino ad una

spesa complessiva annua di lire 38 miliardi a regime e di lire 20 miliardi per l'anno 1990;

f) potenziamento dei servizi multizonali per le malattie a trasmissione sessuale mediante la graduale assunzione di unità di personale sanitario e tecnico, da ripartire tra le regioni e province autonome in proporzione alle rispettive esigenze, fino ad una spesa complessiva annua di lire 6 miliardi, a regime;

g) potenziamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità. Per far fronte alle esigenze di cui al presente articolo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge, le dotazioni organiche dei ruoli dell'Istituto superiore di sanità previste dalla tabella B, quadro I lettere *a*) e *b*), quadro II lettere *a*) e *b*), quadro III lettera *a*) e quadro IV, annessa alla legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive modificazioni, sono incrementate, a partire dal 1° gennaio 1991, rispettivamente di 4, 20, 5, 5, 5 e 20 unità. Al relativo onere, valutato in lire 2.018,5 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al successivo periodo. Le tariffe dei servizi a pagamento resi a terzi dall'Istituto superiore di sanità sono adeguate entro il 31 dicembre 1990, con la procedura di cui al comma terzo dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1973, n. 519, in modo da assicurare un gettito in ragione d'anno non inferiore a lire 10.000 milioni. Le unità di personale di cui ai quadri II, III e IV, portati in aumento, potranno essere reperite, in deroga alle vigenti disposizioni, mediante utilizzo delle graduatorie dei concorsi espletati nell'ultimo quinquennio.

2. Le unità sanitarie locali, sulla base di indirizzi regionali, promuovono la graduale attivazione di servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate, finalizzati a garantire idonea e qualificata assistenza nei casi in cui, superata la fase acuta della malattia, sia possibile la dimissione dall'ospedale e la prosecuzione delle occorrenti terapie presso il domicilio dei pazienti. Il trattamento a domicilio ha luogo mediante l'impiego, per il tempo necessario, del personale infermieristico del reparto ospedaliero da cui è disposta la dimissione che opererà a domicilio secondo le stesse norme previste per l'ambiente ospedaliero con la consulenza dei medici del reparto stesso, la partecipazione all'assistenza del medico di famiglia e la collaborazione, quando possibile, del volontariato e del personale infermieristico e tecnico dei servizi territoriali. Il trattamento a domicilio, entro il limite massimo di 2.100 posti da ripartire tra le regioni e le province autonome in proporzione alle rispettive esigenze ed entro il limite di spesa complessiva annua di lire 60 miliardi, a regime, e di lire 20 miliardi per il 1990, può essere attuato anche presso idonee residenze collettive o case alloggio, con il ricorso ad istituzioni di volontariato o ad organizzazioni assistenziali diverse all'uopo convenzionate o a personale infermieristico convenzionato che opererà secondo le indicazioni dei responsabili del reparto ospedaliero. Le modalità di convenzionamento sono definite da un apposito decreto ministeriale.

3. Gli spazi per l'attività di ospedale diurno, da realizzare secondo le previsioni del comma 1, lettera *b*), sono funzionalmente aggregati alle unità operative di degenza, nel rapporto di un posto di assistenza a ciclo diurno per ogni cinque posti di degenza ordinari, tra loro pienamente equivalenti agli effetti degli *standard* di personale. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabiliti criteri uniformi per l'attivazione da parte delle unità sanitarie locali dei posti di assistenza a ciclo diurno negli ospedali, con particolare riguardo ai reparti di malattie infettive e alle specifiche esigenze di diagnosi e cura delle infezioni da HIV, nonchè criteri uniformi per l'attivazione dei servizi di cui al comma 2 e sugli organici relativi.

4. Nelle singole regioni e province autonome, gli interventi di costruzione e ristrutturazione dei posti letto e quelli di adegua-

mento degli organici, entro le complessive previsioni quantitative stabilite al comma 1, lettere *b*) e *c*), possono essere realizzati anche in altri reparti che siano prevalentemente impegnati, secondo i piani regionali, nell'assistenza ai casi di AIDS, per oggettive e documentate condizioni epidemiologiche.

5. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera *b*), si provvede con operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro. I finanziamenti predetti sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità. Alla relativa gestione si provvede con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109. All'onere di ammortamento dei mutui, valutato in ragione di lire 250 miliardi annui a decorrere dall'anno 1990, si fa fronte in relazione alla mancata utilizzazione della quota di lire 3.000 miliardi autorizzata per il 1988 dal comma 5 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettere *c*), *d*) ed *e*), e al comma 2 si provvede con quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente, che vengono vincolate allo scopo.

7. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera *f*), si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 2547 dello stato di previsione del Ministero della sanità.

Art. 2.

(Interventi in materia di costruzioni e ristrutturazioni)

1. In considerazione della eccezionale urgenza degli interventi in materia di strutture ospedaliere per malattie infettive, sulla base del fabbisogno di posti letto per l'anno 1992 indicato nel piano triennale della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS in relazione all'andamento epidemiologico stimato di tale patologia, all'attuazione degli interventi necessari si provvede con le modalità di cui al presente articolo.

2. In relazione alle indicazioni tecniche della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, le regioni e le province autonome determinano e comunicano al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la distribuzione e la localizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di edificazione di nuove strutture per malattie infettive. In caso di mancata osservanza del termine, decide sulla materia il Ministro della sanità, sentita in via di urgenza la Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS.

3. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, approva entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il programma degli interventi , suddiviso per regioni e province autonome e con l'indicazione delle localizzazioni e del dimensionamento delle strutture da realizzare. Con la stessa deliberazione il CIPE individua tra società con idonea qualificazione uno o più soggetti incaricati dell'espletamento, in concessione di servizi, dei compiti organizzativi afferenti all'esecuzione del programma. La deliberazione del CIPE è resa esecutiva con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità. La dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza è implicita per tutte le opere indicate nel decreto. La convenzione con il soggetto o i soggetti incaricati concessionari è stipulata dal Ministro della sanità sentito il Ministro dei lavori pubblici.

4. Il concessionario o i concessionari, anche mediante affidamento di incarichi professionali, provvedono: al compimento di tutte le operazioni preliminari, ivi compresi gli studi geologici e le espropriazioni; alla redazione dei progetti; all'assistenza ed

istruttoria relativa agli appalti; alla direzione dei lavori, alla contabilità e all'assistenza fino ai collaudi. Il concessionario o i concessionari rispondono, altresì, mediante la previsione di penalità contrattuali, di eventuali carenze progettuali, nonchè del rispetto dei tempi convenuti per le opere da eseguire.

5. Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, esprime sui singoli progetti il parere di conformità per quanto concerne gli aspetti tecnico-sanitari e di coerenza con il programma nazionale. Sui progetti predisposti dal concessionario o dai concessionari il parere del nucleo di valutazione si estende, altresì, alla congruità della soluzione, ai prezzi applicati, alle singole categorie di opere e ai tempi di realizzazione.

6. Alla esecuzione degli interventi si provvede mediante contratti di appalto, previa gara da espletarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1987, n. 80, tra imprese di costruzione, anche cooperative, consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, in possesso dei requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativi ivi indicati. Per le opere di minore consistenza e comunque inferiori a 20 miliardi o nell'eventualità di opere da realizzare in sedi con lavori già in corso, si provvede utilizzando le più adeguate modalità previste dalla normativa vigente in materia di esecuzione delle opere pubbliche. I contratti di appalto devono globalmente riguardare il complesso delle opere e forniture necessarie per il funzionamento delle strutture di ricovero e dei laboratori, comprese le attrezzature e gli arredi, nonchè gli impianti e le attrezzature inerenti ai servizi di diagnostica per immagini ad elevata tecnologia, da realizzare, ove mancanti, nei centri ospedalieri di più alta qualificazione.

7. Delle commissioni giudicatrici delle gare di cui al comma 6 fanno parte un rappresentante del Ministro della sanità e un rappresentante del Ministro dei lavori pubblici. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della sanità, nomina con propri decreti le commissioni di collaudo e assicura l'esercizio delle funzioni di alta sorveglianza.

Art. 3.

(Conferenze regionali)

1. Per consentire l'immediata realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, il Ministro della sanità promuove, d'intesa con ciascuna regione, un'apposita conferenza alla quale partecipano i responsabili dei competenti uffici delle amministrazioni e degli enti statali, regionali e locali comunque tenuti ad assumere atti di intesa, autorizzazioni, approvazioni, concessioni e nulla osta previsti da leggi statali e regionali.

2. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità dei progetti con le esigenze ambientali, territoriali, paesaggistiche e culturali ed entro quindici giorni dalla convocazione si esprime su di essi nella seduta all'uopo convocata.

3. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi primo, quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

4. In assenza di unanimità e su motivata richiesta del Ministro della sanità, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo. Tale decreto ha gli stessi effetti previsti dal comma 3.

5. Non sono comunque derogabili le norme della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, nonchè i vincoli di inedificabilità e le prescrizioni sostanziali contenute in vincoli previsti dalle leggi in materia paesaggistica, ambientale e storico-monumentale.

Art. 4.

(Norme in materia di personale)

1. Nei limiti delle dotazioni organiche e di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), alla copertura di posti vacanti di personale medico e laureato nelle strutture di ricovero per malattie infettive e nei laboratori nel triennio 1990-1992, si provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, mediante pubbliche selezioni regionali per titoli, da effettuarsi a cura di apposita commissione nominata dall'assessore alla sanità della regione o provincia autonoma e composta dallo stesso assessore o da un suo rappresentante, con funzioni di presidente, da un professore universitario titolare di cattedra di malattie infettive, da un rappresentante dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri del capoluogo di regione o della provincia autonoma, da un funzionario dirigente del Ministero della sanità designato dal Ministro, da un medico di ruolo in posizione apicale, incluso nell'elenco nazionale della disciplina delle malattie infettive, e da un funzionario della carriera amministrativa della regione o provincia autonoma, con funzioni di segretario. Si applicano alle selezioni i criteri di valutazione dei titoli previsti dalle vigenti disposizioni per i corrispondenti pubblici concorsi, con particolare considerazione, nell'ambito del *curriculum* formativo, alle attività svolte nel settore delle infezioni da HIV. Il bando per la prima selezione è emanato, per i posti disponibili, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica, in caso di inadempienza, il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

2. Nei limiti delle dotazioni organiche e di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), e in deroga alle vigenti disposizioni, alla copertura dei posti vacanti del personale non medico nelle strutture di ricovero per malattie infettive, nel triennio 1990-1992, si provvede mediante pubbliche selezioni per titoli presso ciascuna unità sanitaria locale. Si applicano a tali selezioni le norme vigenti, per i corrispondenti pubblici concorsi, in materia di composizione delle commissioni esaminatrici e di criteri di valutazione dei titoli, con particolare considerazione, nell'ambito del *curriculum* formativo, alle attività svolte nel settore delle infezioni da HIV.

3. Le unità sanitarie locali, entro la concorrenza di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), organizzano annualmente corsi di formazione e di aggiornamento per il personale che opera presso i reparti ospedalieri di malattie infettive, con specifico riferimento ai problemi tecnico-sanitari connessi con l'attività di assistenza, ai problemi psicologici e sociali e a quelli che derivano dal collegamento funzionale nel trattamento a domicilio. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, con proprio decreto disciplina l'istituzione e l'effettuazione dei corsi, nonchè le modalità di erogazione dell'assegno da corrispondere ai partecipanti.

4. Con le stesse procedure previste dal presente articolo si provvede alla assunzione delle unità di personale sanitario e tecnico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), del personale dei laboratori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), e del personale occorrente per l'adeguamento degli organici nei reparti di cui all'articolo 1, comma 4, utilizzando, per le commissioni di cui al comma 1 del presente articolo, docenti universitari e medici delle specifiche discipline.

5. Per far fronte alle esigenze assistenziali connesse agli interventi previsti dalla presente legge e nei limiti dei posti previsti nelle piante organiche, le unità sanitarie locali possono provvedere, in deroga alle vigenti disposizioni, all'assunzione per chiamata diretta di infermieri professionali, con rapporto di lavoro a tempo parziale, da reperirsi tra gli infermieri professionali in quiescenza che non abbiano raggiunto i limiti d'età per il pensionamento. Le assunzioni per chiamata diretta sono possibili solo qualora le procedure di reclutamento per titoli previste dal comma 2 non abbiano coperto le

dotazioni organiche disponibili. Il reclutamento per chiamata diretta è effettuato sulla base di graduatorie per titoli. Il rapporto di lavoro è disciplinato con contratto di diritto privato a tempo determinato e con la tutela previdenziale propria di tale tipo di rapporto.

6. L'assunzione ha luogo sulla base di graduatorie predisposte dai coordinatori amministrativi e sanitari tenendo conto dei punteggi previsti dalle vigenti norme sui pubblici concorsi per i titoli di carriera, di studio ed accademici.

7. Il trattamento giuridico ed economico del predetto personale viene definito nell'ambito della contrattazione per il comparto del Servizio sanitario nazionale.

Art. 5.

(Accertamento dell'infezione)

1. Gli operatori sanitari che, nell'esercizio della loro professione, vengano a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, sono tenuti a prestare la necessaria assistenza adottando tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona assistita.

2. Fatto salvo il vigente sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi di AIDS conclamato e le garanzie ivi previste, la rilevazione statistica della infezione da HIV deve essere comunque effettuata con modalità che non consentano l'identificazione della persona. La disciplina per le rilevazioni epidemiologiche e statistiche è emanata con decreto del Ministro della sanità che dovrà prevedere modalità differenziate per i casi di AIDS e i casi di sieropositività.

3. Nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV se non per motivi di necessità clinica nel suo interesse. Sono consentite analisi di accertamento di infezione da HIV, nell'ambito di programmi epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare siano stati resi anonimi con assoluta impossibilità di pervenire alla identificazione delle persone interessate.

4. La comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV può essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti.

5. L'accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione, in particolare per l'iscrizione alla scuola, per lo svolgimento di attività sportive, per l'accesso o il mantenimento di posti di lavoro.

Art. 6.

(Divieti per i datori di lavoro)

1. È vietato ai datori di lavoro, pubblici e privati, lo svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro l'esistenza di uno stato di sieropositività.

2. Si applica alle violazioni delle disposizioni contenute nel comma 1 il sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 7.

(Protezione dal contagio professionale)

1. Il Ministro della sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, sentiti la Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e l'Istituto superiore di sanità, un decreto recante norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali, pubbliche e private.

Art. 8.

(Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato intermini-

steriale per la lotta all'AIDS, presieduto dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato, del quale fanno parte i Ministri della sanità, per gli affari sociali, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, della difesa, di grazia e giustizia, dell'interno e dei lavori pubblici.

2. Il Comitato interministeriale coordina gli interventi per la attuazione del piano globale di lotta all'AIDS e indica le misure necessarie per adattare gli interventi e le risorse finanziarie alle evoluzioni della epidemia da HIV.

3. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV.

Art. 9.

(*Programmi delle regioni e delle province autonome*)

1. Le regioni e le province autonome, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono i programmi per le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *c*), *d*), *e*) e *f*), e comma 2. Decorso tale termine senza che siano stati adottati da parte delle regioni e delle province autonome i suddetti programmi, il Ministro della sanità procede alla nomina di commissari per il compimento degli atti necessari.

2. Le regioni e le province autonome, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzando personale già in servizio o personale in posizione di comando dalle unità sanitarie locali, istituiscono centri di riferimento aventi il compito di coordinare l'attività dei servizi e delle strutture interessate alla lotta contro l'AIDS, di attuare la sorveglianza epidemiologica e di pianificare gli interventi di informazione e formazione. La responsabilità dei centri deve essere affidata a personale medico che sia almeno in possesso dell'idoneità nazionale per le funzioni di primario di malattie infettive.

Art. 10.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE LORENZO, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 39 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) è il seguente:

«Art. 39 *(Cliniche universitarie e relative convenzioni)* — Fino alla riforma dell'ordinamento universitario e della facoltà di medicina, per i rapporti tra regioni ed università relativamente alle attività del servizio sanitario nazionale, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.

Al fine di realizzare un idoneo coordinamento delle rispettive funzioni istituzionali, le regioni e l'università stipulano convenzioni per disciplinare, anche sotto l'aspetto finanziario:

1) l'apporto nel settore assistenziale delle facoltà di medicina alla realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale;

2) l'utilizzazione da parte delle facoltà di medicina, per esigenze di ricerca e di insegnamento, di idonee strutture delle unità sanitarie locali e l'apporto di queste ultime ai compiti didattici e di ricerca della università.

Tali convenzioni una volta definite fanno parte dei piani sanitari regionali di cui al terzo comma dell'art. 11.

Con tali convenzioni:

a) saranno indicate le strutture delle unità sanitarie locali da utilizzare ai fini didattici e di ricerca, in quanto rispondano ai requisiti di idoneità fissati con decreto interministeriale adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione e della sanità;

b) al fine di assicurare il miglior funzionamento dell'attività didattica e di ricerca mediante la completa utilizzazione del personale docente delle facoltà di medicina e l'apporto all'insegnamento di personale ospedaliero laureato e di altro personale laureato e qualificato sul piano didattico, saranno indicate le strutture a direzione universitaria e quelle a direzione ospedaliera alle quali affidare funzioni didattiche integrative di quelle universitarie. Le strutture a direzione ospedaliera cui vengono affidate le suddette funzioni didattiche non possono superare il numero di quelle a direzione universitaria.

Le indicazioni previste nelle lettere *a)* e *b)* del precedente comma sono formulate previo parere espresso da una commissione di esperti composta da tre rappresentanti della università e tre rappresentanti della regione.

Le convenzioni devono altresì prevedere:

1) che le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura che sono attualmente gestiti direttamente dall'università, fermo restando il loro autonomo ordinamento, rientrino, per quanto concerne l'attività di assistenza sanitaria, nei piani sanitari nazionali e regionali;

2) che l'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi per sopravvenute esigenze didattiche e di ricerca che comportino nuovi oneri connessi all'assistenza a carico delle regioni debba essere attuata d'intesa tra regioni ed università.

In caso di mancato accordo tra regioni ed università in ordine alla stipula della convenzione o in ordine alla istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi di cui al comma precedente si applica la procedura di cui all'art. 50 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Le convenzioni di cui al secondo comma vanno attuate, per quanto concerne la utilizzazione delle strutture assistenziali delle unità sanitarie locali, con specifiche convenzioni, da stipulare tra l'università e l'unità sanitaria locale, che disciplineranno sulla base della legislazione vigente le materie indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1969, n. 129.

Le convenzioni previste nel presente articolo sono stipulate sulla base di schemi tipo da emanare entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge, approvati di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione e della sanità, sentite le regioni, il Consiglio sanitario nazionale e la 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione».

— Il D.M. 13 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 1988, reca: «Determinazione degli standards del personale ospedaliero».

— La legge n. 519/1973 reca: «Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità». Il testo dell'art. 3/terzo comma, della predetta legge è il seguente: «Per i servizi non previsti nella tabella *A* e per la modificazione della tabella stessa si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per la sanità di concerto con quello per il tesoro».

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 833/1978 è il seguente:

«Art. 5 *(Indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali).* — La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni in materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e di efficacia della spesa sanitaria nonché agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, l'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza, oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il Ministro della sanità quando si tratti di affari particolari.

Il Ministro della sanità esercita le competenze attribuitegli dalla presente legge ed emana le direttive concernenti le attività delegate alle regioni.

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora l'inattività relativa alle materie delegate riguardi adempimenti da svolgersi entro i termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

Il Ministro della sanità e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni».

— L'art. 5, comma 1, del D.L. n. 27/1988 (Misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria) è il seguente: «1. Nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio del Ministero della sanità per l'attuazione di programmi e di interventi mirati alla lotta ed alla prevenzione delle infezioni da HIV e delle sindromi relative, il Ministro della sanità provvede, anche in deroga alle norme vigenti ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, alla erogazione delle somme occorrenti per la costruzione o per la ristrutturazione di appositi reparti o sezioni ospedaliere, nonché di quelle occorrenti per programmi di informazione e prevenzione a carattere nazionale o volti particolarmente a favore delle strutture sedi di grandi comunità. Il controllo della Corte dei conti è esercitato sul rendiconto delle spese impegnate sugli stanziamenti dei singoli capitoli dal Ministero della sanità».

— Il capitolo 2547 dello stato di previsione del Ministero della sanità reca «Spese per l'attuazione di programmi e di interventi mirati per la lotta e la prevenzione delle infezioni da HIV e delle sindromi relative, ivi comprese le spese per i rilevamenti e ricerche, per il funzionamento di comitati, commissioni e nonché per l'organizzazione di seminari e convegni sulla materia».

Note all'art. 2:

— L'art. 20, comma 2, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente:

«2. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di massima:

a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire una idonea capacità di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;

b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a più elevato degrado strutturale;

c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento;

d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;

e) completamento della rete dei presidi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedali diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*;

f) realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera *e)* e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo *standards* che saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di *standards* dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri;

g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie;

h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanità pubblica veterinaria;

i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo è stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione».

— L'art. 3 della legge n. 80/1987 (Norme straordinarie per l'accelerazione della esecuzione di opere pubbliche) è il seguente:

«Art. 3. — 1. L'affidamento in concessione di cui al precedente art. 1, commi 1 e 2, previa pubblicità ai sensi del successivo art. 5, è disposto a mezzo di procedura ristretta tra le imprese di costruzione, loro consorzi o raggruppamenti temporanei, sulla base di progetti di massima, con allegato schema di convenzione, completi di prezzari aggiornati, e con la descrizione delle principali categorie di lavori.

2. L'amministrazione o l'ente concedente invita le imprese che abbiano segnalato il proprio interesse ai sensi del successivo art. 5 e che risultino in possesso del certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, nonché dei requisiti previsti dagli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e dal decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726.

3. Qualora il numero delle imprese interessate risulti superiore a quindici l'amministrazione o l'ente-concedente ha la facoltà di invitare non meno di quindici imprese. Nella scelta delle imprese da invitare sono preferite le associazioni temporanee ed i consorzi, in cui siano presenti imprese che svolgono la loro prevalente attività nell'ambito della regione dove si svolgono i lavori.

4. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dei lavori pubblici, una commissione, la quale, nei trenta giorni successivi al suo insediamento, stabilisce, con riferimento agli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, i requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che le imprese, i loro consorzi o raggruppamenti temporanei devono possedere ai fini dell'affidamento in concessione, nonché i criteri in base ai quali scegliere le imprese da invitare ai sensi dei precedenti commi. La commissione, nominata dal Ministro dei lavori pubblici, predispone altresì, sentiti gli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti e dei geometri, la convenzione-tipo per l'affidamento dei lavori in concessione.

5. I requisiti e la convenzione-tipo stabiliti dalla commissione sono oggetto di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee.

6. La commissione è presieduta da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è composta da:

a) un consigliere di Stato;
b) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
c) un consigliere della Corte dei conti;
d) tre membri in rappresentanza, rispettivamente, della categoria dei costruttori, del movimento cooperativo e delle imprese a partecipazione statale;
e) un rappresentante complessivamente delle categorie dei lavoratori interessate.

7. L'affidamento delle concessioni avviene secondo il criterio di cui al successivo art. 9. L'amministrazione o l'ente concedente indica nella lettera di invito gli elementi prescelti per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ordine di importanza ad essi attribuito.

8. Nella lettera di invito l'amministrazione o l'ente concedente indica inoltre per ciascun lavoro:

a) i requisiti minimi di cui al precedente comma 4;
b) l'importo presuntivo dell'opera e le prestazioni che si richiedono;
c) il termine di ricezione delle offerte, comunque non inferiore a venti giorni;
d) l'ufficio al quale indirizzare le domande di partecipazione;
e) il giorno di apertura delle offerte.

9. Dopo l'affidamento, il concessionario procede alla progettazione esecutiva.

10. Qualora l'ammontare del progetto esecutivo superi, per comprovate ragioni, l'importo indicato dall'amministrazione o dall'ente concedente, questi ultimi procedono alla stipula di un atto integrativo, soltanto se tale importo non superi del 20 per cento l'importo a base di gara. In caso contrario, l'amministrazione o l'ente concedente può procedere alla stipula dell'atto integrativo per la realizzazione di uno stralcio funzionale dei lavori, nei limiti dell'importo a base di gara incrementato di non più del 20 per cento. Se invece decide di non procedere alla stipula dell'atto integrativo, l'amministrazione o l'ente concedente acquisisce il progetto, ove giudicato tecnicamente idoneo, e liquida le spese per i sondaggi e per la progettazione sulla base della tariffa professionale ridotta del 50 per cento».

Note all'art. 3:

— L'art. 1 della legge n. 1/1978 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali) è il seguente:

«Art. 1. (*Dichiarazione d'urgenza*). — L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle provincie autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia.

Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto.

Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

Nel caso in cui le opere ricadono su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

La regione emana il decreto di approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti.

Le norme di cui al quarto e al quinto comma del presente articolo si applicano per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge».

— La legge n. 646/1982 reca: «Disposizioni in materia di misura di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della magia».

Nota all'art. 4:

— L'art. 6, comma 2, della legge n. 595/1985 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88 è il seguente: «2. In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni in materia sanitaria, qualora si tratti di adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti da leggi o risultanti dalla natura degli interventi da realizzare, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Sanità, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale».

Nota all'art. 6:

— L'art. 38 della legge n. 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) è il seguente:

«Art. 38. *(Disposizioni penali).* — Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma, lettera *a)*, sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.

Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.

Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4314):

Presentato dal Ministro della sanità (DE LORENZO) il 31 ottobre 1989.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 14 novembre 1989, con pareri delle commissioni I, V, VI, VIII e XI.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 29 novembre 1989; 17, 18 gennaio 1990.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 13 febbraio 1990.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 14, 15, 21, 22 febbraio 1990; 1°, 14, 15, 21, 22 marzo 1990 e approvato il 29 marzo 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2215):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede deliberante, il 5 aprile 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª commissione il 18, 19 aprile 1990; 10 maggio 1990 e approvato il 16 maggio 1990.

90G0179

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1990, n. 136.

Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di riconoscimento dello *status* di rifugiato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 24 luglio 1954, n. 722, di ratifica della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo *status* dei rifugiati;

Vista la legge 14 febbraio 1970, n. 95, di ratifica del protocollo di New York del 31 gennaio 1967, relativo allo *status* dei rifugiati;

Vista la legge 15 dicembre 1954, n. 1271, concernente approvazione ed esecuzione dell'accordo fra il Governo italiano e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, concluso a Roma il 2 aprile 1952;

Ritenuta la necessità, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, di riorganizzare la disciplina del procedimento per il riconoscimento dello *status* di rifugiato;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 26 febbraio 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 1990;

Sulla proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno;

EMANA:

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai fini della procedura di cui al presente regolamento, l'ufficio di polizia di frontiera, ricevuta l'istanza volta al riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, qualora non ricorra alcuna delle cause ostative di cui al comma 4 dello stesso art. 1, invita il richiedente ad eleggere domicilio ed a recarsi presso la questura competente per territorio e trasmette alla stessa l'istanza ricevuta. In caso di indigenti si provvede con foglio di viaggio.

2. La questura raccoglie i dati sull'identità del richiedente la qualifica di rifugiato e i documenti prodotti o comunque acquisiti anche d'ufficio, redige un verbale delle dichiarazioni dell'interessato e, sempre che non risultino i motivi ostativi di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge sopra richiamato, invia entro sette giorni tutta la documentazione istruttoria alla commissione di cui all'art. 2, rilasciando al richiedente un permesso di soggiorno temporaneo valido sino alla definizione della procedura.

Art. 2.

1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. Essa è presieduta da un prefetto ed è composta da un funzionario dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di legazione, da due funzionari del Ministero dell'interno, di cui uno appartenente al Dipartimento della pubblica sicurezza ed

uno alla Direzione generale dei servizi civili, con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata. Alle riunioni della Commissione partecipa, con funzioni consultive, un rappresentante del Delegato in Italia dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.

2. Con i criteri di cui al comma 1 il Presidente del Consiglio dei Ministri può costituire più sezioni anche per aree geografiche di provenienza dei richiedenti il riconoscimento.

3. Nell'ipotesi in cui siano state costituite più sezioni, è istituito altresì un consiglio di presidenza composto dai presidenti delle singole sezioni e presieduto dal presidente della prima sezione.

4. Il consiglio di presidenza fissa le direttive e i criteri di massima per le attività delle sezioni.

5. Ciascuna amministrazione interessata designa un supplente per ogni componente spettantele nella Commissione e nelle sezioni.

Art. 3.

1. Il richiedente lo *status* di rifugiato, ove lo richieda, deve essere sentito personalmente da parte della Commissione. Il richiedente ha diritto ad esprimersi nella propria lingua e, ove questa non sia conosciuta da almeno un membro della Commissione, ha diritto ad esprimersi in lingua francese o inglese o spagnola. Se non conosce le predette lingue e, comunque, quando occorra la Commissione nomina un interprete.

2. La Commissione può altresì, ove lo ritenga opportuno, disporre d'ufficio l'audizione del richiedente con le garanzie di cui al comma 1.

3. La Commissione si pronunzia nei quindici giorni dal ricevimento della domanda. La decisione motivata è notificata per iscritto all'interessato.

Art. 4.

1. Allo straniero cui sia stato riconosciuto lo *status* di rifugiato la Commissione rilascia apposito certificato.

2. Il questore rilascia allo straniero in possesso di detto certificato un permesso di soggiorno nel territorio nazionale.

Art. 5.

1. Il richiedente al quale non sia riconosciuto dalla Commissione centrale di cui all'art. 2 lo *status* di rifugiato deve lasciare il territorio dello Stato, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, salvo che venga ad esso concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo.

Art. 6.

1. Le attività relative al riconoscimento dello *status* di rifugiato esercitate dalla Commissione paritetica di eleggibilità, di cui al decreto interministeriale 12 gennaio 1989, sono prorogate sino all'entrata in funzione della Commissione di cui all'art. 2.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di rifugiati e di ingresso e soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

GAVA, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1990
Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 20

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per quanto concerne le disposizioni richiamate negli articoli o commi del D.L. n. 416/1989, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato, qui riportati, si veda il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 21 marzo 1990.

Nota al titolo:

— Si trascrive il testo dei primi due commi dell'art. 1 del D.L. n. 416/1989:

«1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve.

2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 [v. nelle note alle premesse], a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento dello *status* di rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1».

Note alle premesse:

— L'art. 10 della Costituzione è così formulato:

«Art. 10. — L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici».

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Per il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 416/1989 si veda la nota al titolo.

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— I commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.L. n. 416/1989 così dispongono:

«4. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello *status* di rifugiato quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risulti che il richiedente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'art. 7, comma 10;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'art. 7, comma 10;

c) si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1, paragrafo *F*, della convenzione di Ginevra;

d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.

5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati, viene data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, dietro richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento».

Nota all'art. 5:

— Il comma 6 dell'art. 7 del D.L. n. 416/1989 prevede che: «Lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza, salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali».

90G0178

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 21 dicembre 1990.

Modificazioni all'art. 1, lettera *D)*, del decreto ministeriale 8 aprile 1986 concernente il programma di interventi straordinari di edilizia penitenziaria di cui all'art. 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto il decreto interministeriale in data 8 aprile 1986;

Visto il decreto interministeriale in data 9 novembre 1988;

Ritenuta la necessità di apportare delle modifiche al programma di interventi di cui all'art. 1, lettera *D)*, di detto decreto 8 aprile 1986, per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il parere del comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nelle adunanze del 5 luglio, 19 luglio e 3 agosto 1989, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del citato decreto interministeriale 8 aprile 1986;

Decreta:

Il programma di interventi, di cui all'art. 1 (lettera *D)*, del decreto interministeriale 8 aprile 1986, risulta così modificato e definito:

D

1) Lucca - C.C. - attuale capienza 120 posti
2) Alessandria - C.R. - attuale capienza 209 posti
3) Roma «R. Coeli» - C.C. - attuale capienza . . . . 871 posti
4) Massa - C.R. - attuale capienza . 180 posti

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 dicembre 1989

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1990
Registro n. 30 Giustizia, foglio n. 254

90A2500

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 settembre 1989, n. 459.

Regolamento per la concessione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi per l'istituzione e il potenziamento di borse merci e di contributi per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori chimico-merceologici, in attuazione dell'art. 5 della legge 1° agosto 1988, n. 340.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 1° agosto 1988, n. 340: «Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle camere di commercio», con la quale è stato costituito per il triennio 1988-1990 un fondo presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per l'istituzione di nuove borse merci e per il potenziamento di quelle esistenti, nonché un fondo per la concessione alle camere di commercio di contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori chimico-merceologici;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068 ed, in particolare, l'art. 1 della citata legge in base al quale all'istituzione di nuove borse merci si provvede con decreto del Presidente della Repubblica su proposta della camera di commercio interessata e per iniziativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Vista la legge 13 novembre 1940, n. 1767, concernente l'istituzione di laboratori chimico-merceologici da parte delle camere di commercio ed in particolare l'art. 1 che dispone l'approvazione ministeriale delle relative deliberazioni;

Tenuto conto di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 5 della citata legge 1° agosto 1988, n. 340, circa la determinazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, dei criteri, dei tempi e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi;

Sentito il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 17, comma quarto, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti che possono accedere ai finanziamenti

Ai contributi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 5 della legge 1° agosto 1988, n. 340, accedono, nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per l'istituzione di nuove borse merci e per il potenziamento di quelle già esistenti, nonché per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori chimico-merceologici, tutte le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la regione della Valle d'Aosta.

Art. 2.

Natura delle spese ammesse ai contributi

I contributi riguardano le spese per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione e la costruzione di immobili, comprese quelle di progettazione, e le spese per l'acquisto di mobili, macchine e attrezzature per ufficio e scientifiche ed altre immobilizzazioni tecniche, compreso il relativo software, impegnate dagli enti di cui all'art. 1 dalla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 1988, n. 340, al 31 dicembre 1990.

Art. 3.

Requisiti delle domande

1. Le domande per la concessione dei contributi a favore delle borse merci previsti dal primo comma dell'art. 5 della legge 1° agosto 1988, n. 340, devono recare le seguenti indicazioni:

a) numero e data della deliberazione, nonché copia della stessa corredata dei relativi allegati, con cui la camera di commercio ha assunto l'impegno ad effettuare la spesa;

b) ove prevista l'approvazione ministeriale, estremi della lettera di trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato della deliberazione di cui alla lettera *a)* ed estremi della nota ministeriale di approvazione, ove tale approvazione sia già intervenuta, nonché copia dei predetti documenti;

c) elencazione e descrizione delle opere da realizzare o già realizzate e/o dei beni da acquisire per i quali si chiede il contributo, con l'indicazione dei relativi oneri;

d) esposizione sintetica delle finalità della realizzazione delle opere e/o dell'acquisto dei beni;

e) indicazione dei tempi previsti per la realizzazione del programma d'intervento.

2. Le domande per la concessione dei contributi a favore dei laboratori chimico-merceologici previsti dal secondo comma dell'art. 5 della legge 1° agosto 1988, n. 340, devono recare le indicazioni di cui ai precedenti punti *a), b), c), d), e)*.

3. Le domande di cui ai commi 1 e 2 devono essere integrate con le notizie che eventualmente saranno richieste dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente sulle borse merci e sui laboratori già istituiti.

4. Eventuali modificazioni alle domande inoltrate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento devono essere trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per le valutazioni del comitato di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 1° agosto 1988, n. 340.

Art. 4.

Criteri e priorità per la concessione dei contributi

1. Il comitato di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 1° agosto 1988, n. 340, nel pronunciarsi sulle domande di assegnazione dei contributi, tiene presente per le borse merci l'obiettivo della creazione di una rete integrata di borse merci sul piano nazionale e, per i laboratori chimico-merceologici, l'obiettivo della costituzione di una rete di laboratori idonea a soddisfare per tutto il territorio nazionale l'esigenza di certificazioni tecniche a valenza anche internazionale.

2. Per le borse merci, il comitato dà priorità alle domande volte all'istituzione di nuove borse ovvero, nel caso di borse già esistenti, alle domande volte all'ampliamento delle funzioni, al miglioramento della funzionalità e al potenziamento di un'area di mercato di specializzazione d'interesse nazionale.

3. Per i laboratori chimico-merceologici, il comitato dà priorità alle domande volte all'istituzione di nuovi laboratori ovvero, nel caso di laboratori già esistenti, alle domande volte alla ristrutturazione o riconversione, all'aumento delle aree di specializzazionenonché al potenziamento di un'area di specializzazione d'interesse nazionale.

La pronuncia favorevole all'assegnazione dei contributi è espressa previa verifica dell'esistenza di una dotazione organica idonea alle esigenze tecnico-scientifiche.

4. È facoltà del comitato, in relazione al numero delle domande e alla rilevanza dei progetti, tenendo altresì conto dei criteri e delle priorità di cui ai precedenti commi, indicare su ogni singolo progetto la percentuale, anche inferiore al 50%, della spesa ammessa al finanziamento. Il finanziamento di ciascun progetto non può superare di norma i cinquecento milioni.

Art. 5.

Il comitato

1. Alla nomina del comitato di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 1° agosto 1988, n. 340, provvede con apposito decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. La prima convocazione del comitato deve avvenire non oltre il 31 ottobre 1989. Il comitato propone, ove ne ravvisi la necessità, la determinazione di scadenze per l'inoltro delle domande di cui al precedente art. 3.

3. In apposito verbale sono elencate, per ogni domanda accolta, le spese ammesse a contributo con l'indicazione della percentuale delle stesse che graverà sui fondi di cui all'art. 5 della legge 1° agosto 1988, n. 340. Il comitato potrà disporre supplementi d'istruttoria.

Art. 6.

Modalità di erogazione

1. I contributi sono concessi con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 1° agosto 1988, n. 340.

2. La liquidazione dei contributi è disposta previa presentazione da parte dell'ente interessato di una documentazione completa e tale da comprovare l'avvenuta effettuazione delle spese ammesse a contributo e la conformità delle stesse, attestata dal segretario generale, al programma d'intervento approvato.

3. Su esplicita domanda dell'ente interessato il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre anticipazioni fino alla metà del contributo assegnato, previa presentazione, secondo le modalità previste dal comma precedente, di idonea documentazione da cui risulti lo stato di avanzamento dei lavori e la effettuazione delle relative spese in misura non inferiore alla metà di quelle previste nel programma d'intervento approvato.

4. Nel caso di mancato completamento del programma, ove la misura del contributo già erogato risultasse superiore a quella stabilita, l'ente interessato restituisce la somma comprensiva degli interessi legali e del bollo di quietanza mediante versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capo XVIII - capitolo 3600, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, rimettendo poi al Ministero predetto la relativa quietanza.

5. È facoltà del Ministero effettuare verifiche in ordine alla realizzazione dei programmi ed alla utilizzazione delle risorse assegnate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 settembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1990
Registro n. 2 Industria, foglio n. 391

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 340/1988 (Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per la acquisizione allo Stato del gettito Ilor. Contributi straordinari alle camere di commercio) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 189 del 12 agosto 1988.

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 272/1913 (Ordinamento delle borse di commercio, esercizio della mediazione e tasse sui contratti di borsa), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 1913, è il seguente:

«Art. 1. — Le borse di commercio sono istituite con regio decreto, su proposta della competente camera di commercio. Il decreto di istituzione indica per ciascuna borsa, secondo le proposte della camera di commercio, per quali specie di contrattazione sia istituita».

— Il regio decreto n. 1068/1913 (Regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse di commercio, sulla mediazione e sulle tasse sui contratti di borsa) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 1913.

— La legge n. 374/1950 (Ripristino delle borse merci) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 28 giugno 1950.

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 1767/1940 (Istituzione e determinazione della competenza dei laboratori chimici merceologici dei consigli provinciali delle corporazioni), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1941, è il seguente:

«Art. 1. — I consigli provinciali delle corporazioni, previa autorizzazione del Ministero delle corporazioni, possono istituire laboratori chimici merceologici».

— Il testo dell'art. 5, quarto comma, della legge n. 340/1988 è il seguente:

«4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi».

— Il testo dell'art. 17, quarto comma, della legge n. 400/1988 è il seguente:

«4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

— Il testo del primo e secondo comma dell'art. 5 della legge n. 340/1988 è il seguente:

«1. È autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire per il 1988, di 3 miliardi di lire per il 1989 e di 3 miliardi di lire per il 1990, per la istituzione, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di un fondo per la concessione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per l'istituzione di nuove borse merci e per il potenziamento di quelle esistenti.

2. È altresì autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire per il 1988, di 3 miliardi di lire per il 1989 e di 3 miliardi di lire per il 1990, per l'istituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di un fondo per la concessione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori chimico-merceologici».

Nota all'art. 2:

— Per l'argomento della legge n. 340/1988, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 5, primo e secondo comma della legge 340/1988, si veda la nota all'art. 1.

— Il testo del terzo comma dell'art. 5 della legge n. 340/1988 è il seguente:

«3. Il contributo viene erogato sentito un comitato presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo delegato, composto dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o da un suo delegato, dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, da un rappresentante dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e della sanità, e la cui segreteria è affidata ad un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 5, terzo comma, della legge n. 340/1988, si veda la nota all'art. 3.

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 5, terzo comma, della legge n. 340/1988 si veda la nota all'art. 3.

— Per l'intero testo dell'art. 5 della legge n. 340/1988 si vedano le note agli articoli 1 e 3 nonché la penultima nota alla premesse.

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 5, terzo comma, della legge n. 340/1988 si veda la nota all'art. 3.

90G0172

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 maggio 1990.

Istituzione in Ravenna di due sezioni doganali, dipendenti dalla dogana di Ravenna, destinate a funzionare rispettivamente presso gli impianti delle ditte Setramar S.p.a. e La Petrolifera rumena S.p.a.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica e l'allegata tabella con la quale sono stati stabiliti i punti della linea doganale da attraverare nonché le vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto l'art. 9 del sopracitato testo unico, come modificato dall'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;

Viste le richieste della Setramar S.p.a e della Petrolifera italo-rumena S.p.a., volte ad ottenere l'istituzione di una sezione doganale rispettivamente presso il Magazzino generale «Setramar S.p.a.», sito nel porto canale di Ravenna, zona S. Vitale e presso il deposito costiero della «La Petrolifera italo-rumena S.p.a.», sito nel comune di Ravenna, frazione Porto Corsini, alla via Bajona n. 279, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Ravvisata l'opportunità di aderire alle richieste delle società Setramar S.p.a. e La Petrolifera italo-rumena S.p.a. al fine di adeguare le strutture doganali esistenti nella zona di Ravenna alle crescenti esigenze degli operatori economici;

Decreta:

Art. 1.

È istituita, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, una sezione doganale in Ravenna, destinata a funzionare presso il Magazzino generale Setramar S.p.a., sito sul porto canale di Ravenna, zona S. Vitale, dipendente dalla dogana di Ravenna, circoscrizione doganale di Ravenna.

Art. 2.

È istituita, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, una sezione doganale in Ravenna, destinata a funzionare presso il deposito costiero della S.p.a. «La Petrolifera italo-rumena», sito in Ravenna, frazione di Porto Corsini, via Bajona, 279, dipendente dalla dogana di Ravenna - circoscrizione doganale di Ravenna.

Art. 3.

Le facoltà delle precitate sezioni doganali, saranno stabilite, ai sensi del secondo comma del citato art. 9 del capo della competente circoscrizione doganale di Ravenna.

Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del surrichiamato art. 9.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1990

Il Ministro: FORMICA

90A2498

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 maggio 1990.

Modificazioni al decreto ministeriale 13 novembre 1985, recante l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico-industriali che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto in particolare il testo della lettera *a)* dell'art. 1, comma 8, della legge stessa, che consente di individuare con decreto, tra l'altro, quali siano i prodotti minerali e chimico-industriali utilizzabili, nonché, quando occorrano, le norme di impiego e di confezionamento e le dichiarazioni da fornirsi per ciascun prodotto agli acquirenti;

Visto il decreto 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 13 dicembre 1985, recante l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico-industriali che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali, rettificato con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 30 luglio 1986 e modificato da ultimo con decreto 20 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1989;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la direttiva della commissione CEE n. 89/520/CEE, del 6 settembre 1989, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 270, del 19 settembre 1989, con la quale è stato modificato l'allegato alla direttiva del Consiglio CEE n. 82/471/CEE, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, con l'aggiunta del sale sodico della DL-metionina, al gruppo 3, amminoacidi e loro sali e con la sostituzione dell'intero gruppo 4, concernente invece gli analoghi idrossilati degli amminoacidi;

Ritenuto necessario adeguare la vigente normativa nazionale alle disposizioni contenute nelle suindicate direttive comunitarie;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole;

Visto l'art. 6, sub *u)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato *B* al decreto 13 novembre 1985, citato nelle premesse, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1990

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

ALLEGATO

1. Nel gruppo 3.1. «Metionina» è aggiunto il seguente prodotto:

1	2	3	4	5	6	7
Denominazione dei gruppi di prodotti	Denominazione del prodotto	Designazione chimica del prodotto o identità del microrganismo	Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni)	Caratteristiche di composizione del prodotto	Specie animale	Disposizioni particolari
	3.1.4. Concentrato liquido di DL-metioninasodio tecnicamente puro	$[CH_3 S(CH_2)_2-CH(NH_2)-COO]Na$	—	DL-metionina: min. 40% Sodio: min. 6,2%	Tutte le specie animali	Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto: — dicitura «Concentrato liquido di DL-metioninasodio» — tenore di DL-metionina — tenore di umidità

2. Il testo del punto 4. «Analoghi idrossilati di amminoacidi» è sostituito dal testo seguente:

1	2	3	4	5	6	7
Denominazione dei gruppi di prodotti	Denominazione del prodotto	Designazione chimica del prodotto o identità del microrganismo	Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni)	Caratteristiche di composizione del prodotto	Specie animale	Disposizioni particolari
4. Analoghi idrossilati di amminoacidi 4.1. Analogo idrossilato della metionina e suoi sali						
	4.1.1. Acido DL-2-idros-4-metilmercaptobutirrico	$CH_3-S-(CH_2)_2-CH(OH)-COOH$	—	Acidi totali: min. 85% Acido monomero: min. 65%	Tutte le specie animali, tranne i ruminanti	Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto: — la denominazione conformemente alla colonna 2 — il tenore totale di acidi e di acido monomero per il prodotto 4.1.1, e il tenore di acido monomero per il prodotto 4.1.2 — il tenore di umidità — la specie animale o la categoria di animali Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio degli alimenti composti: — la denominazione conformemente alla colonna 2 — il tenore totale di acidi e di acido monomero per il prodotto 4.1.1 ed il tenore di acido monomero per il prodotto 4.1.2 — il tasso d'incorporazione del prodotto nell'alimento
	4.1.2. Sale calcico dell'acido DL-2-idrossi-4-metilmercaptobutirrico	$[CH_3-S-(CH_2)_2-CH(OH)-COO]_2 Ca$	—	Acido monomero: min. 83% Calcio: min. 12%		

90A2487

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 febbraio 1990.

Determinazione della retribuzione convenzionale per i tecnici sanitari di radiologia medica per l'anno 1988.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede, nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica, una retribuzione convenzionale da fissarsi annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti da strutture pubbliche;

Vista la legge 9 marzo 1989, e successive modificazioni, che attribuisce al comitato esecutivo dell'INAIL i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto;

Vista la delibera del suddetto comitato esecutivo dell'INAIL, adottata nella seduta dell'11 gennaio 1990, che ha proposto la misura retributiva annua da applicarsi nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia per l'anno 1988;

Sentita la Federazione nazionale dei collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1989;

Ritenuta la necessità di approvare la suddetta retribuzione;

Decreta:

La retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica è fissata, per l'anno 1988, nella misura di L. 23.099.250.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1990

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CIOCIA

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

90A2497

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 maggio 1990.

Integrazione al decreto ministeriale 18 febbraio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quattrocentosessantotto parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di quattrocentottantotto chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Brescia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 1987, con il quale, contestualmente al conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quattrocentosessantotto parrocchie costituite nella diocesi di Brescia, vennero dichiarate estinte quattrocentottantotto chiese parrocchiali;

Visti i propri decreti in data 1° febbraio 1989 e 4 settembre 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1989 e del 12 ottobre 1989, con i quali, ai sensi dell'art. 41, comma secondo, del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987 n. 33, il quale dispone che «la fabbriceria che non sia persona giuridica cessa di esistere se la chiesa perde la personalità giuridica ovvero se non vi sono beni da amministrare a norma dell'art. 37. L'estinzione è accertata con decreto del Ministro dell'interno», vennero dichiarate estinte duecentocinquantadue fabbricerie che amministravano chiese parrocchiali dichiarate estinte con il suddetto decreto ministeriale 18 febbraio 1987;

Considerato che, per errore meramente materiale, negli elenchi di cui ai predetti decreti ministeriali 1° febbraio 1989 e 4 settembre 1989 sono state omesse quattro fabbricerie ed inoltre risulta errata la sede della fabbriceria al numero d'ordine 26;

Decreta:

Nei decreti ministeriali in data 1° febbraio 1989 e 4 settembre 1989 citati nelle premesse:

l'esatta denominazione e sede della fabbriceria di cui al numero d'ordine 26 è la seguente:

26. Avenone di Pertica Bassa, fabbriceria della chiesa di S. Bartolomeo;

l'elenco delle fabbricerie estinte a far tempo dal 18 aprile 1987 è ulteriormente integrato come segue:

PROVINCIA DI BRESCIA

253. Pertica Alta, frazione Livemmo, fabbriceria della chiesa di S. Marco Evangelista.

254. Pertica Bassa, frazione Ono Degno, fabbriceria della chiesa di S. Zenone vescovo, detta anche di S. Zenone.

255. San Paolo, frazione Pedergnaga, fabbriceria della chiesa della Natività di Maria Vergine.

256. San Paolo, frazione Oriano, fabbriceria della chiesa di S. Maria Assunta.

Roma, 20 maggio 1990

Il Ministro: GAVA

90A2489

DECRETO 20 maggio 1990.

Integrazione al decreto ministeriale 7 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a cinquantatre parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di due chiese parrocchiali, tutte della diocesi «Abbazia territoriale di Montecassino».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 7 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquantatre parrocchie costituite nella diocesi «Abbazia territoriale di Montecassino»;

vennero dichiarate estinte due chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti ottantaquattro chiese parrocchiali:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

PROVINCIA DI FROSINONE

3. Comune di Acquafondata, chiesa parrocchiale di S. Antonio di Padova, con sede in 03040 Acquafondata, località Casalcassinese.

4. Comune di Acquafondata, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, con sede in 03040 Acquafondata.

5. Comune di Acquafondata, chiesa parrocchiale Madonna del Carmine, con sede in 03040 Acquafondata.

6. Comune di Atina, chiesa parrocchiale di S. Marco in Atina, con sede in 03042 Atina.

7. Comune di Atina, chiesa parrocchiale cattedrale di S. Maria Assunta, con sede in 03042 Atina, piazza Duomo.

8. Comune di Atina, chiesa parrocchiale di S. Francesco, con sede in 03042 Atina.

9. Comune di Atina, chiesa parrocchiale di S. Maria, con sede in 03042 Atina.

10. Comune di Atina, chiesa parrocchiale di S. Pietro, con sede in 03042 Atina;

11. Comune di Atina, chiesa parrocchiale di S. Marciano, con sede in 03042 Atina;

12. Comune di Atina, chiesa parrocchiale di S. Croce al Colle, con sede in 03042 Atina.

13. Comune di Atina, chiesa parrocchiale di S. Ciro, con sede in 03042 Atina, località Settignano.

14. Comune di Atina, chiesa parrocchiale di S. Scolastica, con sede in 03042 Atina, località Ponte Melfa.

15. Comune di Atina, chiesa parrocchiale di S. Maria del Carmine, con sede in 03042 Atina, località Rosanisco.

16. Comune di Belmonte Castello, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta di Belmonte Castello, con sede in 03040 Belmonte Castello.

17. Comune di Belmonte Castello, chiesa parrocchiale di S. Rocco, con sede in 03040 Belmonte Castello.

18. Comune di Belmonte Castello, chiesa parrocchiale di SS.ma Annunziata, con sede in 03040 Belmonte Castello.

19. Comune di Cassino, chiesa parrocchiale di S. Giovanni, con sede in 03043 Cassino, località S. Angelo in Theodice.

20. Comune di Cassino, chiesa parrocchiale di S. Stefano, con sede in 03043 Cassino, località S. Angelo in Theodice.

21. Comune di Cassino, chiesa parrocchiale di Sant'Angelo, con sede in 03043 Cassino, località S. Angelo in Theodice.

22. Comune di Cassino, chiesa parrocchiale di Maria SS.ma della Pietà, con sede in 03043 Cassino, contrada Pietà.

23. Comune di Cassino, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, con sede in 03043 Cassino, contrada Mezzanotte.

24. Comune di Cassino, chiesa parrocchiale di S. Antonio di Padova, con sede in 03043 Cassino.

25. Comune di Cassino, chiesa parrocchiale di S. Antonino M., con sede in 03043 Cassino, località S. Antonino.

26. Comune di Cassino, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, con sede in 03043 Cassino, piazza S. Giovanni.

27. Comune di Cassino, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, con sede in 03043 Cassino, via Roma.

28. Comune di Cassino, chiesa parrocchiale di S. Pietro in Castro, con sede in 03043 Cassino.

29. Comune di Cassino, chiesa parrocchiale di S. Maria della Valle, con sede in 03043 Cassino, località Antridonati in frazione S. Angelo in Theodice.

30. Comune di Cassino, chiesa parrocchiale dello Spirito Santo, con sede in 03043 Cassino.

31. Comune di Cassino, chiesa parrocchiale di S. Germano Vescovo (nota anche quale chiesa parrocchiale di S. Biagio V. in S. Germano V.), con sede in 03043 Cassino, piazza F. De Sanctis.

32. Comune di Cassino, chiesa parrocchiale di S. Andrea Ap., con sede in 03043 Cassino, piazza Diamare.

33. Comune di Cassino, chiesa parrocchiale di S. Basilio Vescovo, con sede in 03043 Cassino, località Caira.

34. Comune di Castelnuovo Parano, chiesa parrocchiale di S. Maria della Minerva, con sede in 03040 Castelnuovo Parano.

35. Comune di Castelnuovo Parano, chiesa parrocchiale della SS.ma. Annunziata, con sede in 03040 Castelnuovo Parano.

36. Comune di Castelnuovo Parano, chiesa parrocchiale Matrice di Castelnuovo Parano, con sede in 03040 Castelnuovo Parano.

37. Comune di Castelnuovo Parano, chiesa parrocchiale di S. Antonio, con sede in 03040 Castelnuovo Parano.

38. Comune di Castelnuovo Parano, chiesa parrocchiale di Castelnuovo Parano, con sede in 03040 Castelnuovo Parano.

39. Comune di Castelnuovo Parano, chiesa parrocchiale di S. Maria, con sede in 03040 Castelnuovo Parano.

40. Comune di Cervaro, chiesa parrocchiale di Cervaro, con sede in 03044 Cervaro.

41. Comune di Cervaro, chiesa parrocchiale della SS. Annunziata, con sede in 03044 Cervaro.

42. Comune di Cervaro, chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore e S. Paolo Apostolo, con sede in 03044 Cervaro.

43. Comune di Cervaro, chiesa parrocchiale di Pipernis, con sede in 03044 Cervaro.

44. Comune di Cervaro, chiesa parrocchiale di S. Benedetto Abate, con sede in 03044 Cervaro, località Pastenelle.

45. Comune di Cervaro, chiesa parrocchiale di S. Lucia di Trocchio, con sede in 03044 Cervaro, via Medaglie d'Oro.

46. Comune di Pignataro Interamna, chiesa parrocchiale di Pignataro, con sede in 03040 Pignataro Interamna.

47. Comune di Pignataro Interamna, chiesa parrocchiale del SS.mo Salvatore, con sede in 03040 Pignataro Interamna.

48. Comune di Pignataro Interamna, chiesa parrocchiale Madonna dei Sette Dolori, con sede in 03040 Pignataro Interamna.

49. Comune di S. Biagio Saracinesco, chiesa parrocchiale di S. Biagio V., con sede in 03040 S. Biagio Saracinesco.

50. Comune di S. Giorgio a Liri, chiesa parrocchiale di S. Giorgio M., con sede in 03040 S. Giorgio a Liri.

51. Comune di S. Giorgio a Liri, chiesa parrocchiale di S. Rocco, con sede in 03040 S. Giorgio a Liri.

52. Comune di S. Ambrogio sul Garigliano, chiesa parrocchiale di S. Ambrogio, con sede in 03040 S. Ambrogio sul Garigliano.

53. Comune di S. Ambrogio sul Garigliano, chiesa parrocchiale di S. Biagio Vescovo, con sede in 03040 S. Ambrogio sul Garigliano.

54. Comune di S. Andrea del Garigliano, chiesa parrocchiale di S. Benedetto Abate, con sede in 03040 S. Andrea del Garigliano.

55. Comune di S. Andrea del Garigliano, chiesa parrocchiale di S. Sebastiano, con sede in 03040 S. Andrea del Garigliano.

56. Comune di S. Apollinare, chiesa parrocchiale di S. Maria degli Angeli, con sede in 03040 S. Apollinare.

57. Comune di S. Elia Fiumerapido, chiesa parrocchiale di S. Maria La Nova, con sede in 03049 S. Elia Fiumerapido.

58. Comune di S. Elia Fiumerapido, chiesa parrocchiale di S. Biagio Vescovo, con sede in 03049 S. Elia Fiumerapido.

59. Comune di S. Elia Fiumerapido, chiesa parrocchiale di S. Maria dell'Ulivo, con sede in 03049 S. Elia Fiumerapido, località Olivella.

60. Comune di S. Elia Fiumerapido, chiesa parrocchiale di S. Maria del Carmine, con sede in 03049 S. Elia Fiumerapido, località Portella.

61. Comune di S. Elia Fiumerapido, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, con sede in 03049 S. Elia Fiumerapido, località Valleluce.

62. Comune di S. Elia Fiumerapido, chiesa parrocchiale di S. Pietro, con sede in 03049 S. Elia Fiumerapido.

63. Comune di S. Vittore del Lazio, chiesa parrocchiale di S. Maria della Rosa, con sede in 03040 S. Vittore del Lazio.

64. Comune di Vallemaio, chiesa parrocchiale di S. Tommaso apostolo, con sede in 03040 Vallemaio.

65. Comune di Vallemaio, chiesa parrocchiale del SS.mo Rosario, con sede in 03040 Vallemaio.

66. Comune di Vallerotonda, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, con sede in 03040 Vallerotonda.

67. Comune di Vallerotonda, chiesa parrocchiale di S. Rocco, con sede in 03040 Vallerotonda.

68. Comune di Vallerotonda, chiesa parrocchiale di S. Antuono, con sede in 03040 Vallerotonda.

69. Comune di Vallerotonda, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, con sede in 03040 Vallerotonda.

70. Comune di Vallerotonda, chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie, con sede in 03040 Vallerotonda, frazione Cardito.

71. Comune di Vallerotonda, chiesa parrocchiale di S. Maria Goretti, con sede in 03040 Vallerotonda, frazione Cerreto.

72. Comune di Vallerotonda, chiesa parrocchiale di S. Maria Addolorata, con sede in 03040 Vallerotonda, frazione Valvori.

73. Comune di Villalatina, chiesa parrocchiale della SS.ma Annunziata, con sede in 03040 Villalatina.

74. Comune di Villalatina, chiesa parrocchiale di S. Anna, con sede in 03040 Villalatina, frazione Vallegrande.

75. Comune di Viticuso, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, con sede in 03040 Viticuso.

76. Comune di Viticuso, chiesa parrocchiale di S. Antonino M., con sede in 03040 Viticuso, località S. Antonino.

PROVINCIA DI CASERTA

77. Comune di Roccadevandro, chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore, con sede in 81050 Roccadevandro.

78. Comune di Roccadevandro, chiesa parrocchiale di S. Antonio, con sede in 81050 Roccadevandro.

79. Comune di Roccadevandro, chiesa parrocchiale di S. Maria La Nova, con sede in 81050 Roccadevandro, frazione Camino.

80. Comune di Roccadevandro, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, con sede in 81050 Roccadevandro, località Formella di Camino.

81. Comune di Roccadevandro, chiesa parrocchiale di Madonna di Camino, con sede in 81050 Roccadevandro, località Monte Camino.

82. Comune di Roccadevandro, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, con sede in 81050 Roccvadevandro, località Casamarina.

83. Comune di Roccadevandro, chiesa parrocchiale del SS.mo Salvatore, con sede in 81050 Roccadevandro, frazione di Cocuruzzo.

84. Comune di Roccadevandro, chiesa parrocchiale di S. Maria di Mortola, con sede in 81050 Roccadevandro, frazione Mortola.

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle ottantaquattro chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3, succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti trentotto chiese parrocchiali le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 4 è integrato come segue:

PROVINCIA DI FROSINONE

3. Comune di Acquafondata, alla chiesa parrocchiale Madonna del Carmine, con sede in 03040 Acquafondata, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in 03040 Acquafondata.

4. Comune di Atina, alla chiesa parrocchiale di S. Marco in Atina, con sede in 03042 Atina, piazza Duomo, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in 03042 Atina, piazza Duomo.

5. Comune di Atina, chiesa parrocchiale di S. Francesco, con sede in 03042 Atina, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia di S. Maria Assunta con sede in 03042 Atina, piazza Duomo.

6. Comune di Atina, alla chiesa parrocchiale di S. Maria, con sede in 03042, succede, in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in 03042 Atina, piazza Duomo.

7. Comune di Atina, alla chiesa parrocchiale di S. Pietro, con sede in 03042 Atina, succede, in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in 03042 Atina, piazza Duomo.

8. Comune di Atina, chiesa parrocchiale di S. Marciano, con sede in 03042 Atina succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in 03042 Atina, piazza Duomo.

9. Comune di Atina, alla chiesa parrocchiale di S. Croce al Colle, con sede in 03042 Atina, succede, in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in 03042 Atina, piazza Duomo.

10. Comune di Belmonte Castello, chiesa parrocchiale di S. Rocco, con sede in 03040 Belmonte Castello, succede, in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in 03040 Belmonte Castello.

11. Comune di Belmonte Castello, alla chiesa parrocchiale della SS.ma Annunziata, con sede in 03040 Belmonte Castello, succede, in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in 03040 Belmonte Castello.

12. Comune di Cassino, alla chiesa parrocchiale di S. Stefano, con sede in 03043 Cassino, località S. Angelo in Theodice, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in 03043 S. Angelo in Theodice.

13. Comune di Cassino, alla chiesa parrocchiale di S. Angelo, con sede in 03043 Cassino, località S. Angelo in Theodice, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in 03040 S. Angelo in Theodice.

14. Comune di Cassino, alla chiesa parrocchiale Maria SS.ma della Pietà, con sede in 03043 Cassino, contrada Pietà, succede, in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in 03040 S. Angelo in Theodice.

15. Comune di Cassino, alla chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, con sede in 03043 Cassino, contrada Mezzanotte, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in 03040 S. Angelo in Theodice.

16. Comune di Cassino, alla chiesa parrocchiale di S. Pietro in Castro, con sede in 03043 Cassino, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia di S. Pietro Ap., con sede in 03043 Cassino, via Roma.

17. Comune di Cassino, alla chiesa parrocchiale dello Spirito Santo, con sede in 03043 Cassino, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia del SS.mo Salvatore - S. Maria Assunta - S. Germano V., con sede in 03043 Cassino, Piazza De Sanctis.

18. Comune di Cassino, alla chiesa parrocchiale di S. Andrea Ap., con sede in 03043 Cassino, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia di S. Antonio di Padova, con sede in 03043 Cassino, Piazza Diamare.

19. Comune di Castelnuovo Parano, alla chiesa parrocchiale di Castelnuovo Parano, con sede in 03040 Castelnuovo Parano, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia di S. Maria della Minerva, con sede in 03040 Castelnuovo Parano.

20. Comune di Castelnuovo Parano, alla chiesa parrocchiale di S. Maria, con sede in 03040 Castelnuovo Parano, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia di S. Maria della Minerva, con sede in 03040 Castelnuovo Parano.

21. Comune di Castelnuovo Parano, alla chiesa parrocchiale Matrice di Castelnuovo Parano, con sede in 03040 Castelnuovo Parano, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia di S. Maria della Minerva, con sede in 03040 Castelnuovo Parano.

22. Comune di Cervaro, alla chiesa parrocchiale della SS.ma Annunziata, con sede in 03044 Cervaro, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia di S. Maria Maggiore e S. Paolo, con sede in 03044 Cervaro.

23. Comune di Cervaro, alla chiesa parrocchiale di Cervaro, con sede in 03044 Cervaro, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia di S. Maria Maggiore e S. Paolo, con sede in 03044 Cervaro.

24. Comune di Cervaro, alla chiesa parrocchiale di Pipernis, con sede in 03044 Cervaro, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia di S. Maria Maggiore e S. Paolo, con sede in 03044 Cervaro.

25. Comune di Pignataro Interamna, alla chiesa parrocchiale di Pignataro, con sede in 03040 Pignataro Interamna, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia del SS.mo Salvatore, con sede in 03040 Pignataro Interamna.

26. Comune di Pignataro Interamna, alla chiesa parrocchiale Madonna dei Sette Dolori, con sede in 03040 Pignataro Interamna, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia del SS.mo Salvatore, con sede in 03040 Pignataro Interamna.

27. Comune di S. Giorgio a Liri, alla chiesa parrocchiale di S. Rocco, con sede in 03040 S. Giorgio a Liri, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia di S. Giorgio M., con sede in 03040 S. Giorgio a Liri.

28. Comune di S. Ambrogio sul Garigliano, alla chiesa parrocchiale di S. Ambrogio, con sede 03040 S. Ambrogio sul Garigliano, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia di S. Biagio V., con sede in 03040 S. Ambrogio sul Garigliano.

29. Comune di S. Andrea del Garigliano, alla chiesa parrocchiale di S. Sebastiano, con sede in 03040 S. Andrea del Garigliano, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia di S. Benedetto Abate, con sede in 03040 S. Andrea del Garigliano.

30. Comune di S. Elia Fiumerapido, alla chiesa parrocchiale di S. Pietro, con sede in 03049 S. Elia Fiumerapido, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia di S. Maria La Nova, con sede in 03049 S. Elia Fiumerapido.

31. Comune Di Vallemaio, alla chiesa parrocchiale del SS.mo Rosario, con sede in 03040 Vallemaio, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia della SS.ma Annunziata - S. Tommaso Apostolo, con sede in 03040 Vallemaio.

32. Comune di Vallerotonda, alla chiesa parrocchiale di S. Michele Arc., con sede in 03040 Vallerotonda, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in 03040 Vallerotonda.

33. Comune di Vallerotonda, alla chiesa parrocchiale di S. Rocco, con sede in 03040 Vallerotonda, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in 03040 Vallerotonda.

34. Comune di Vallerotonda, alla chiesa parrocchiale di S. Antuono, con sede in 03040 Vallerotonda, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in 03040 Vallerotonda.

35. Comune di Viticuso, alla chiesa parrocchiale di S. Antonino M., con sede in 03040 Viticuso, località S. Antonino, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in 03040 Viticuso.

PROVINCIA DI CASERTA

36. Comune di Roccadevandro, alla chiesa parrocchiale di S. Antonio, con sede in 81050 Roccadevandro, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia di S. Maria Maggiore, con sede in 81050 Roccadevandro.

37. Comune di Roccadevandro, alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, con sede in 81050 Roccadevandro, località Formella di Camino, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia di S. Maria La Nova, con sede in 81050 Roccadevandro, via Camino.

38. Comune di Roccadevandro, alla chiesa parrocchiale Madonna di Camino, con sede in 81050 Roccadevandro, località Monte Camino, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia di S. Maria La Nova, con sede in 81050 Roccadevandro, via Camino;.

alla fine del citato art. 4 è aggiunto il seguente periodo:

«relativamente alle restanti quarantasei chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione».

Roma, 20 maggio 1990

Il Ministro: GAVA

90A2490

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 24 aprile 1990.

Rettifica al decreto ministeriale 18 aprile 1985 relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone ricadenti nei comuni di Montenero di Bisaccia, Campomarino e S. Giacomo degli Schiavoni e integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, di cui al decreto ministeriale 2 febbraio 1970, riguardante i comuni di Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli e Campomarino.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il Regolamento d'esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1985, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 1985 con il quale sono state dichiarate di notevole interesse pubblico alcune zone ricadenti nei comuni di Montenero di Bisaccia, Campomarino e S. Giacomo degli Schiavoni e si è provveduto all'integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 2 febbraio 1970, riguardante i comuni di Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli e Campomarino;

Considerato che nel suddetto decreto ministeriale a pag. 25 della *Gazzetta Ufficiale* sopracitata, colonna seconda, rigo 21 risultano vincolate, fra le altre le particelle numeri 57 e 127 del foglio di mappa n. 14;

Rilevato che l'area individuata dalle suddette particelle e parte integrante del centro urbano ed è configurabile quale «zona B» per la quale la legge n. 431/85 ha previsto esplicitamente l'esclusione dei provvedimenti di vincolo;

Considerato il ricorso al T.A.R. Molise avverso il sopracitato decreto ministeriale proposto dalla ditta Fratini Giovanni, proprietario del terreno compreso parzialmente tra le suddette particelle;

Considerato che dal sopralluogo effettuato a un tecnico di questo Ministero in data 17 novembre 1989 è emerso che la zona e interamente edificata e non presenta attualmente caratteristiche ambientali degne di tutela;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali - Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici, nella seduta del 1° marzo 1990 per l'esclusione dal vincolo imposto dal sopracitato decreto ministeriale limitatamente alla particella 57;

Decreta:

È esclusa dal vincolo imposto con il sopracitato decreto ministeriale 18 aprile 1985, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 1985 la particella 57, indicata a pag. 25 della suddetta *Gazzetta Ufficiale*, colonna seconda, rigo 21, foglio di mappa n. 14.

La soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, 24 aprile 1990

Il Ministro: FACCHIANO

90A2488

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 giugno 1990.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania. Completamento dell'acquedotto della Campania occidentale. (Ordinanza n. 1929/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la nota n. 6268 in data 28 maggio 1990 con la quale l'assessore ai lavori pubblici acque e acquedotti della regione Campania, premesso che l'acquedotto della Campania occidentale è stato soltanto parzialmente realizzato, evidenzia che l'entrata in funzione dello stesso addurrebbe nella zona occidentale della Campania, ed in particolare nella città di Napoli, nuove quantità di acqua per uso idropotabile che, secondo quanto lo stesso assessore afferma, in una prima fase è prevedibile dell'ordine di circa 8.000 l/sec. e poi, in un secondo tempo, di oltre 11.000 l/sec;

Visto che lo stesso assessore rappresenta che, per il completamento di detto acquedotto, è necessaria la realizzazione di taluni interventi;

Vista la nota n. 6268 in data 28 maggio 1990 dell'assessorato ai lavori pubblici della regione Campania nella quale si evidenzia che tutte le opere occorrenti per il completamento dell'acquedotto della Campania occidentale hanno ricevuto parere favorevole dal comitato tecnico amministrativo regionale;

Visto che nella nota sopracitata è altresì evidenziato che in sede di Consiglio superiore dei lavori pubblici sono state raggiunte le preventive intese con la regione Lazio e la regione Molise per la realizzazione di quelle opere del sistema dell'acquedotto della Campania occidentale ricadenti nei territori delle regioni suddette;

Visto l'elenco delle opere da realizzare comprendente:

1) captazione delle sorgenti del Gari e collegamento con il 1° lotto dell'acquedotto della Campania occidentale - Importo L. 30.000.000.000;

2) completamento del 2° lotto e collegamento con il 3° lotto dell'acquedotto della Campania occidentale - Importo L. 13.000.000.000;

3) collegamento del 3° lotto e 4° lotto dell'acquedotto della Campania occidentale - Importo L. 1.200.000.000;

4) sbocco Pietravairano - imbocco Pietramelara - sbocco Pontelatone - collegamenti e sistemazioni viarie (perizia suppletiva) acquedotto della Campania occidentale - Importo L. 5.000.000.000;

5) acquedotto Campania occidentale - Ponte sul Volturno - imbocco Monte Tifata - immissione condotta M. Maggiore e sistemazioni varie - Importo L. 5.000.000.000;

6) S. Prisco - Impianto clorazione e allacciamento a 6KV con sottostazione serbatoio alto - Importo L. 4.000.000.000;

7) S. Sofia - Completamento schermo a contenimento della falda e potenziamento campo pozzi (perizia suppletiva) - Importo L. 4.000.000.000;

8) attivazione dell'acquedotto da Cassino a S. Prisco - Importo L. 7.000.000.000;

9) Telecontrolli e telemisure - Importo L. 19.000.000.000;

10) Apparecchiature idrauliche - Importo L. 6.500.000.000;

11) Lavori vari e somme a disposizione - Importo L. 5.000.000.000;

Importo totale L. 99.700.000.000;

Visto che nella medesima nota vengono richieste procedure atte ad accelerare l'esecuzione delle citate opere di completamento nonché norme per l'accelerazione delle espropriazioni e deroghe in materia di trasporti;.

Considerate le allarmanti notizie che provengono in questi giorni dalla città di Napoli a seguito dell'aggravarsi, nella stessa, della situazione idrica;

Tenute presenti le conclusioni alle quali si è pervenuti nella riunione del 24 maggio u.s. con la partecipazione degli onorevoli Ministri del bilancio, della sanità, delle aree urbane e delle regioni, del rappresentante del Tesoro, del presidente della regione Campania e del sindaco di Napoli, riunione nella quale si è chiesta allo scrivente l'adozione di un provvedimento volto ad accelerare le procedure per l'esecuzione delle opere innanzi dette e per le quali deve essere assicurato il necessario finanziamento;

Considerato che dagli elenchi e dai progetti forniti dall'assessorato risulta che le opere richieste sono provviste di progetto esecutivo.

Ritenuto altresì di dover fissare di un termine anche per il compimento delle opere, a garanzia del quale appare opportuno prevedere, sin da questo momento, l'irrogazione di una penale adeguata per la quale ci si riporta a quanto già disposto nel decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito dalla legge 25 maggio 1989, n. 205;

Ritenuto infine di dover disporre ogni altro accorgimento sia in ordine alle procedure e allo svolgimento dei lavori, che agli espropri ed ai trasporti, anche in conformità di precedenti esperienze acquisite in analoghe emergenze, al fine di consentire una più rapida realizzazione degli interventi;

Ritenuto di dover disporre, ai fini di una sollecita e puntuale realizzazione degli interventi, che dell'andamento degli stessi siano informati gli uffici del Dipartimento e che alla collaudazione delle relative opere provvedano soggetti appositamente incaricati;

Viste le note in data 25 maggio e 1° giugno 1990 del Ministero del tesoro che indica che l'onere per l'attuazione della presente ordinanza sia posto a carico del Fondo per la protezione civile che a tal fine viene integrato dell'importo di L. 99.700.000.000 mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sul capitolo n. 9303 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania è disposta l'attuazione delle opere indicate nelle premesse.

Alla realizzazione degli interventi provvede l'assessorato ai lavori pubblici della regione Campania.

Art. 2.

Le opere di cui al precedente articolo sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.

L'affidamento delle opere avverrà mediante trattativa privata che dovrà essere preceduta da una gara esplorativa tra non meno di dieci ditte iscritte all'albo nazionale costruttori per le categorie e gli importi previsti.

Al fine di garantire l'osservanza del termine di esecuzione dei lavori, il capitolato speciale d'appalto per gli interventi di cui alla presente ordinanza deve prevedere una penale non inferiore al 3% dell'importo contrattuale per i ritardi fino a giorni dieci dal termine di esecuzione previsto in contratto e non inferiore al 10% dell'importo contrattuale per i successivi ritardi, da garantirsi con fidejussione bancaria all'atto della stipula del contratto d'appalto. Tali importi verranno versati sul Fondo della protezione civile.

Art. 3.

L'ente esecutore provvede, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 4.

Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 5.

In merito agli interventi di cui all'art. 1 e con riferimento alle scadenze stabilite, l'assessorato ai lavori pubblici regionale è tenuto a riferire periodicamente e, comunque, con cadenza non superiore a giorni trenta al Ministro per il coordinamento della protezione civile che segue l'andamento dei lavori avvalendosi eventualmente anche della collaborazione dell'agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori.

Art. 6.

Il complessivo onere di L. 99.700.000.000 derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile che a tal fine è integrato del pari importo mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sul cap. 9808 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione spesa di cui all'art. 6, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per l'anno medesimo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A2519

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 27 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1933, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 20 gennaio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 429 contenente l'elevazione delle scuole, è inserita la nuova scuola diretta a fini speciali in «pubblica amministrazione e governo locale».

Art. 2.

Dopo l'art. 488 e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali in «pubblica amministrazione e governo locale».

Scuola diretta a fini speciali in pubblica amministrazione e governo locale

Art. 489. — È istituita presso l'Università di Cagliari la scuola diretta a fini speciali «pubblica amministrazione e governo locale».

La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di scienze politiche e verrà indicata nel manifesto degli studi. I corsi verranno svolti nella città di Nuoro.

La scuola rilascia il diploma di «esperto nei problemi della pubblica amministrazione».

La scuola ha lo scopo di preparare i funzionari e impiegati pubblici che intendano partecipare a concorsi per i quali non è richiesta la laurea. Ha altresì lo scopo di migliorare le conoscenze dei funzionari ed impiegati pubblici già in servizio, nonché degli amministratori degli enti locali.

Art. 490. — Il corso di studi ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo degli iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.

Art. 491. — Le discipline sono articolate in corsi semestrali, ognuno dei quali prevede venticinque ore di insegnamento.

La scuola attiverà l'insegnamento della lingua inglese o di altra lingua straniera, articolata in due corsi semestrali, con esami orali al termine del primo ed un esame finale scritto e orale. Tale prova è condizione per l'efficacia anche del precedente esame di lingua, ai fini dell'ammissione all'esame di diploma.

Art. 492. — Le discipline della scuola sono le seguenti:

Primo anno:

storia contemporanea ed educazione civica (1) (2);
storia della pubblica amministrazione;
diritto costituzionale (1) (2);
economia politica 1 (principi generali) (1);
diritto amministrativo 1 (nozione - fonti - posizioni soggettive - enti pubblici - rapporto di servizio - amministrazione statale) (1);
diritto amministrativo 2 (enti territoriali - l'attività - i mezzi) (1);
diritto privato (2);
statistica (2);
sociologia (2);
diritto penale (2);
informatica (3);
informatica giuridica ed amministrativa (3);
psicologia (2);
lingua straniera 1;
diritto del lavoro.

Secondo anno:

diritto amministrativo 3 (i controlli interni - esterni - politici e di efficienza - le responsabilità personali dei funzionari e dipendenti pubblici) (1);
diritto amministrativo 4 (la violazione degli obblighi da parte della P.A. e la giustizia amministrativa - la responsabilità dell'ente) (1) (3);
diritto regionale (1) (3);
contabilità dello Stato e degli enti pubblici (1);
scienza dell'amministrazione (1);
economia politica 2 (economia nell'intervento pubblico) (1) (3);
diritto finanziario;
sociologia dell'organizzazione (2) (3);
diritto delle Comunità europee (2);
programmazione economica (2);
diritto pubblico dell'economia (3);
organizzazione finanziaria;
lingua straniera 2.

(1) Disciplina obbligatoria.
(2) Il contenuto della disciplina è finalizzato alla conoscenza dei problemi della pubblica amministrazione.
(3) Disciplina con attività pratica.

Art. 493. — Tutte le discipline afferiscono alla facoltà di scienze politiche. Tuttavia il consiglio della scuola potrà deliberare di affidare insegnamenti a docenti di altra facoltà nell'Ateneo cagliaritano o di quello sassarese, ovvero di altre università, previa la stipula delle necessarie convenzioni. Potrà altresì affidare insegnamenti ad esterni al corpo docente, che siano di provata qualificazione, quando ciò sia necessario per assicurare la copertura degli insegnamenti ovvero quando appaia utile acquisire esperienze e professionalità extrauniversitarie.

Tutte le attività didattiche compiute da esterni alla scuola saranno espletate, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, escludendo ogni rapporto di lavoro dipendente.

Il consiglio della scuola affida gli insegnamenti ufficiali ed approva le altre forme di collaborazione didattica che appaiono utili in relazione alle esigenze delle singole discipline.

Il numero di ore d'insegnamento è, per ciascuna annualità, di duecentocinquanta, oltre le ore delle materie opzionali previste in statuto ed attivate in numero superiore al minimo richiesto per conseguire il diploma.

Nel secondo anno di corso sarà svolto un tirocinio pratico guidato da un docente presso uffici comunali, provinciali e/o regionali, per un numero complessivo di trenta ore ed è diretto a mettere lo studente a contatto con le problematiche delle pubbliche amministrazioni. L'esperienza acquisita con il tirocinio verrà valutata alla stregua di un esame di profitto e farà media con essi.

Art. 494. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Gli esami consistono in un colloquio. Potrà essere ammessa la presentazione di tesine.

Potranno essere previste prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma è necessario aver superato venti esami semestrali (compresi quelli di lingue). Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica, predisposto sotto la guida di un docente.

Art. 495. — Ove lo studente o il diplomato intenda proseguire gli studi, iscrivendosi alla facoltà di scienze politiche dell'Università di Cagliari, la suddetta facoltà potrà ammetterlo ad un anno successivo al primo a seconda del mumero degli esami superati. Le quattro semestralità di diritto amministrativo sono convalidabili per i due esami di diritto amministrativo. Le due semestralità di lingua saranno convalidate per la corrispondente lingua 1 del corso di laurea. Le altre discipline — purché superate con un punteggio minimo di 24/30 — potranno comportare, a giudizio della facoltà, l'abbreviazione dei programmi di studio e di esame.

Altre facoltà potranno regolarsi in modo simile, conformemente a quanto disposto in base alla propria autonomia.

I presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 27 ottobre 1989

Il rettore: CASULA

90A2491

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 4 giugno 1990, n. 15.

Modalità per l'importazione dai Paesi terzi, per il primo, secondo e terzo trimestre 1990 a prelievo agevolato, di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso.

Si comunica che con regolamento della commissione CEE in corso di pubblicazione — al quale si rinvia per le disposizioni non richiamate nella presente circolare — sono stati fissati i quantitativi — riferiti al primo, secondo e terzo trimestre del corrente anno — entro cui è possibile l'importazione, a prelievo agevolato, di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso.

Possono essere importati e ingrassati in Italia 16.350 capi di peso vivo inferiore o uguale a 300 kg originari e provenienti dai Paesi terzi, a prelievo ridotto del 65%, e 110.010 capi di peso vivo da 220 a 300 kg originari e provenienti dalla Jugoslavia, Polonia e Ungheria, a prelievo ridotto del 75%.

Nell'ambito dei 16.350 capi originari dai Paesi terzi, 14.715 capi sono riservati a coloro che dimostrano di aver importato i suddetti animali beneficiando del regime agevolato in parola nel corso del triennio 87-89 ed i restanti 1.635 capi sono riservati agli altri richiedenti.

Nell'ambito dei 110.010 capi originari dalla Jugoslavia, Polonia e Ungheria, 99.009 capi sono riservati a coloro che dimostrano di aver importato i suddetti animali beneficiando del regime agevolato in parola nel corso del triennio 87-89 ed i restanti 11.001 capi sono riservati agli altri richiedenti.

La cauzione da costituire per l'ottenimento dei certificati è pari a 3 ECU (Lit. 5.255,01) per capo.

Ai fini della partecipazione alla ripartizione delle suindicate quote riservate a coloro che hanno importato nel triennio 1987-89, i richiedenti devono presentare domanda di certificato e provare tali importazioni mediante la presentazione di copie delle bollette doganali relative ad importazioni effettuate beneficiando del ripetuto regime.

Con la domanda, oltre alla documentazione suindicata, dovrà altresì essere trasmessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla distinta delle bollette doganali secondo lo schema allegato. Coloro che hanno già presentato detta documentazione nello scorso anno possono limitarsi ad allegare alla distinta concernente il triennio soltanto la copia delle bollette '89.

Gli altri richiedenti che non siano in grado di documentare di aver effettuato tali importazioni nel triennio citato, potranno presentare domande di certificato, corredate delle relativa cauzione, per un massimo di capi 163 originari da Paesi terzi e capi 1.100 originari dalla Jugoslavia, Polonia e Ungheria, documentando di esercitare da almeno dodici mesi, alla data della presentazione della domanda di titoli, un'attività professionale nel settore del bestiame e delle carni. A tal fine possono presentare il certificato della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a trenta giorni precedenti la data della domanda stessa, dal quale risulti l'attività professionale nel settore del bestiame e delle carni effettivamente svolta almeno per i dodici mesi anteriori alla data del certificato stesso. Quote inferiore a 10 capi non verranno assegnate. Nel caso in cui le domande eccedessero il numero delle quote, sarà effettuato un sorteggio tra i richiedenti medesimi.

Le domande per partecipare alla ripartizione dei suddetti quantitativi per il primo, secondo e terzo trimestre del corrente anno devono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, dall'11 al 15 giugno p.v. Per la data dell'arrivo della domanda al Ministero farà fede quella risultante dal timbro a calendario apposto all'atto della presentazione. Oltre il termine finale stabilito per la presentazione delle domande non saranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande ricevute. La domanda deve essere redatta su carta legale e contenere l'indicazione secondo la quale chi sottoscrive la domanda stessa può assumere la responsabilità civile e penale dell'operazione.

La sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Si precisa che le domande devono contenere, per le diverse categorie di richiedenti, gli impegni relativi alla destinazione della merce importata, stabiliti dalla vigente normativa comunitaria.

Alle domande deve essere allegata idonea documentazione da cui risulti il numero di partita IVA.

La mancanza o la non conformità di uno o più requisiti sopra prescritti, la non idoneità o la non autenticazione della documentazione o della firma, così come la non conformità alla procedura di cui alla ripetuta legge n. 15 comporteranno la irricevibilità della domanda.

I sottoscrittori delle domande restano impegnati a mantenere a disposizione della pubblica amministrazione, per eventuali controlli, la documentazione originale sulla quale sono basate le domande stesse.

Al più tardi tre settimane dopo l'importazione degli animali gli importatori devono comunicare al Ministero i dati relativi alle quantità importate e ai Paesi di origine degli animali in questione.

p. *Il Ministro:* GIORGIERI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Io sottoscritto (*a*) ....
avanti a (*b*) ....

Dichiaro:

di aver effettuato nel triennio 1987-89 le importazioni di giovani bovini da ingrasso a prelievo agevolato di cui ai «bilanci estimativi del Consiglio» del 1987/1988/1989 risultanti dalle bollette doganali che vengono elencate nella seguente distinta:

Bolletta n.	Data	Nomenclatura combinata	Quantità

Letto, confermato e sottoscritto.
(Località e data) ....

Il dichiarante
(*c*) ....
(*d*) ....
(*e*) ....

Attestò che il dichiarante sig. (*f*) ....
identificato (*g*) ....
ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa o sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione.

Luogo e data, ...
(*h*) Il ....
(*i*) ....

(*a*) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e abitazione del dichiarante.
(*b*) Cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione.
(*c*) Firma per esteso e leggibile.
(*d*) Firma per esteso e leggibile dei due testi fedefacienti eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante.
(*e*) Intestazione dell'ufficio.
(*f*) Nome e cognome del dichiarante.
(*g*) Modalità di identificazione: tipo del documento di identità ed estremi ovvero generalità dei testimoni ed estremi dei loro documenti di identità, ovvero conoscenza diretta.
(*h*) Qualifica del pubblico ufficiale e, tra parentesi, nome e cognome dello stesso.
(*i*) Firma per esteso del pubblico ufficiale.

90A2512

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università «La Sapienza» di Roma sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

topografia e urbanistica del mondo classico;
pedagogia;
storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
storia moderna;
storia contemporanea;
storia dell'arte fiamminga e olandese.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A2514

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni alle aliquote del prelievo di corresponsabilità sul latte bovino

A seguito delle modifiche regolamentari adottate dalla commissione CEE, le aliquote del prelievo di corresponsabilità sul latte bovino sono così stabilite:

Per il latte conferito posteriormente al 31 maggio 1990:

aliquota normale . . . . L. 704,35/100 kg
aliquota ridotta . . . . » 469,62/100 kg

90A2513

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 maggio 1990

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 19 maggio 1990 relativi all'emissione dei BOT fissata per il 30 maggio 1990, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantatre giorni con scadenza il 31 agosto 1990 è di L. 97,24, quello dei buoni a centottantaquattro giorni con scadenza il 30 novembre 1990 è di L. 94,65 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 maggio 1990 è di L. 89,30, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

90A2534

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 2 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nelle ipotesi previste dal primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, dall'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e dall'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Enichem agricoltura*, con sede in Palermo e stabilimento di Avenza (Massa):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989.

2) *S.p.a. Enichem agricoltura* (gruppo Enimont), con sede in Palermo e stabilimento di Ravenna e uffici di Milano:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 30 giugno 1983.

3) *S.p.a. Enichem Anic* (gruppo Enimont), con sede in Palermo e stabilimento di Ravenna:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989.

4) *S.p.a. Enichem Elastomeri*, con sede in Palermo e stabilimento di Ravenna:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989.

5) *S.p.a. Carpol*, con sede in Milano e stabilimento di Forlì:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989.

90A2495

Revoca del commissario liquidatore della società cooperativa «Veneta Edil Coop» a r.l., in Campagna Lupia, e nomina del nuovo commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1990 il rag. Piergiorgio Candiago, nato a Noventa Vicentina il 26 marzo 1957, residente a Sassano (Vicenza) in via Palladio, 18, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Veneta Edil Coop» a r.l., con sede in Campagna Lupia (Venezia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 25 febbraio 1985 in sostituzione del dott. Stefano Amore, revocato.

90A2496

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 2 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 giugno 1990:

1) Area del comune di Maddaloni (Caserta). — Costruzione di un impianto di macinazione a carbone annesso al cementificio Cementir di Maddaloni, con contributo in conto capitale, ai sensi dell'art. 10, titolo II, della legge n. 183/76; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 15 marzo 1990;
concessione primi sei mesi.

2) Area del comune di Maddaloni (Caserta). — Costruzione di un impianto di macinazione a carbone annesso al cementificio Cementir di Maddaloni, con contributo in conto capitale, ai sensi dell'art. 10, titolo II, della legge n. 183/76; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 15 marzo 1990;
proroga da sei mesi a dodici mesi.

3) Area dei comuni in provincia di Caserta e nel comune di Giugliano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «Acquedotto Regi Lagni» - I prog. 23/484a - II prog. 23/783a - III prog. sub comprensorio «M» finanziata dal Consorzio generale di bonifica di Caserta bacino inferiore del Volturno. Lavoratori disponibili dal 1° dicembre 1988 al 31 dicembre 1988:

delibera CIPI: 15 marzo 1990;
proroga dal 1° dicembre 1988 al 31 dicembre 1988.

4) Area dei comuni in provincia di Caserta e nel comune di Giugliano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «Acquedotto Regi Lagni» - I prog. 23/484a - II prog. 23/783a - III prog. sub comprensorio «M» finanziata dal Consorzio generale di bonifica di Caserta bacino inferiore del Volturno. Lavoratori disponibili dal 1° dicembre 1988 al 31 dicembre 1988:

delibera CIPI: 15 marzo 1990;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 30 maggio 1989.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 giugno 1990:

1) Area industriale del comune di Manfredonia (Foggia). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nei lavori di completamento del nuovo porto industriale, resisi disponibili dal 7 maggio 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984.

2) Area industriale del comune di Manfredonia (Foggia). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento del nuovo porto industriale e delle connesse infrastrutture, resisi disponibili dal 1° febbraio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

3) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1982 o entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 2 maggio 1985.

4) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Costruzione impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma I e II lotto - progetto PS3/45 e PS/45B per conto della Casmez; lavoratori disponibili dal 1° giugno 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983.

5) Crisi occupazionale area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del I e II lotto del nuovo palazzo di giustizia della città di Napoli, nell'ambito del Centro direzionale opere finanziate dal Ministero dei lavori pubblici attraverso le leggi numeri 309/1957, 285/1963, 1194/1970 ed inoltre attraverso la legge finanziaria n. 283/1978, resisi disponibili dal 16 settembre 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

6) Crisi occupazionale area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del I e II lotto del nuovo palazzo di giustizia di Napoli nell'ambito del Centro direzionale, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici, resisi disponibili dal 6 ottobre 1986 od entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

7) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del I e III lotto del nuovo palazzo di giustizia di Napoli, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici; lavoratori sospesi dal 2 dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:
decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

8) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Ministro della protezione civile; lavoratori sospesi dal 2 aprile 1985 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

9) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie in località Monteruscello, di cui al programma finanziato dal Ministro per la protezione civile; lavoratori sospesi dal 2 aprile 1986 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

10) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Aziende impegnate nella costruzione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione in località Monteruscello, finanziata dal Ministro per la protezione civile; lavoratori sospesi dal 1° settembre 1987 od entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

11) Area del comune di Napoli. — Realizzazione dell'opera pubblica della nuova sede della facoltà di scienze naturali, matematica, fisica, e di economia e commercio in S. Angelo (Napoli); lavoratori sospesi dal 20 giugno 1985 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

12) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della nuova Università in S. Angelo, finanziata dall'Università degli studi di Napoli; lavoratori sospesi dal 25 settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

13) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione della «Nuova Università degli studi di Napoli in S. Angelo, facoltà di scienze naturali, matematiche, fisiche ed economia e commercio» finanziata dall'Università degli studi di Napoli. Lavoratori disponibili dal 24 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:
decreto-legge n. 20/1990;
proroga da sei a dodici mesi;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

14) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione della «Nuova Università degli studi di Napoli in S. Angelo, facoltà di scienze naturali, matematiche, fisiche ed economia e commercio» finanziata dall'Università degli studi di Napoli. Lavoratori disponibili dal 24 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:
decreto-legge n. 20/1990;
proroga da dodici mesi al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

15) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del «Potenziamento squadra rialzo di Napoli centrale», finanziata dal Ministero dei trasporti; lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1986 od entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

16) Area dei comuni di Ottaviano e S. Giuseppe Vesuviano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «variante della s.s. n. 268 del Vesuvio» agli abitati di Ottaviano e S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), 3° lotto, finanziati dall'Anas in app. art. 12, legge n. 1/1978, resisi disponibili dal 16 ottobre 1986 od entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Rustici*, con sede in Foiano della Chiana (Arezzo) e stabilimento di Foiano della Chiana (Arezzo):
periodo: dal 21 gennaio 1989 al 16 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 21 gennaio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 21 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. Fibok*, con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e stabilimento di Castiglion Fibocchi (Arezzo):
periodo: dal 22 maggio 1989 al 19 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 22 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Veglia Borletti*, con sede in Milano e stabilimento di Corbetta (Milano):
periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Industrie Magneti Marelli*, con sede in Milano, limitatamente allo stabilimento di Crescenzago (Milano):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 15 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Industrie Magneti Marelli*, con sede in Milano, limitatamente allo stabilimento di Crescenzago (Milano):

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 15 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Eurofil*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Zuccherificio castiglionese*, con sede Castiglion Fiorentino (Arezzo) e stabilimento in Cecina (Livorno):

periodo: dal 10 aprile 1989 all'8 ottobre 1989:
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1989: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Famcucine*, con sede in Loro Ciuffenna (Arezzo) e stabilimento di Loro Ciuffenna (Arezzo):

periodo: dal 28 dicembre 1988 al 24 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 28 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Famcucine*, con sede in Loro Ciuffenna (Arezzo) e stabilimento di Loro Ciuffenna (Arezzo):

periodo: dal 25 giugno 1989 al 23 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 28 dicembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no (dal 30 giugno 1989 in concordato preventivo).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Elle Tre*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 27 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Tirsotex*, con sede in Macomer (Nuoro) e stabilimento di Macomer (Nuoro):

periodo: dal 23 luglio 1989 al 21 gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dal 25 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. S.I.L.S. - Soc. ind. laterizi del Sannio*, con sede in Airola (Benevento) e stabilimento di Boiano (Campobasso):

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 27 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Sicel*, con sede in Corciano (Perugia) e stabilimento di Corciano (Perugia):

periodo: dall'8 agosto 1988 al 5 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Ilfe serramenti*, con sede in Todi (Perugia) e stabilimento di Todi (Perugia):

periodo: dall'8 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 luglio 1989 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale: 29 gennaio 1990: dal 13 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Sirci*, con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimento di Gubbio (Perugia):

periodo: dal 6 novembre 1989 al 19 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.n.c. Panno Renato & Ennio*, con sede in Rende (Cosenza) e stabilimento di Rende (Cosenza):

periodo: dal 31 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 giugno 1988 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dall'8 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Vetroceramica turritana*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 10 luglio 1989 al 27 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dall'8 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Calabrese veicoli industriali*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 dicembre 1986: dal 30 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

10) *Ditta impresa costruz. Ing. Galoppi Giuseppe di Gentile Celestina & F.*, con sede in Amendola (Ascoli Piceno) e stabilimento di Amendola (Ascoli Piceno):

periodo: dal 22 dicembre 1986 al 20 giugno 1987;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 dicembre 1985 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 19 dicembre 1985:
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *Ditta Belardi Anna Maria in Pannacci*, con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimento di Gubbio (Perugia):

periodo: dal 6 novembre 1989 al 5 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 maggio 1987 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *Ditta Belardi Anna Maria in Pannacci*, con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimento di Gubbio (Perugia):

periodo: dal 6 maggio 1990 all'11 maggio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 maggio 1987 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *Nuova Eurolene*, con sede in Palazzo di Assisi (Perugia) e stabilimento di Palazzo di Assisi (Perugia):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 20 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Calzaturificio Meda*, con sede in Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno) e stabilimento di Ripatransone (Ascoli Piceno):

periodo: dal 4 dicembre 1989 al 10 giugno 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 giugno 1987 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.r.l. Pe.Ca.P. Sport*, con sede in Monsanpolo del Tronto (Ascoli Piceno) e stabilimento di Monsanpolo del Tronto (Ascoli Piceno):

periodo: dal 12 febbraio 1990 al 12 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 febbraio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 19 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.p.a. Radaelli Sud*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 6 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Delta veicoli speciali*, con sede in Verbania Fondotoce (Novara) e stabilimenti di Novara e Verbania Fondotoce (Novara):

periodo: dal 21 gennaio 1990 al 21 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 gennaio 1989 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989: dal 19 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.p.a. Officine sanitarie Foligno*, con sede in Foligno (Perugia) e stabilimento di Foligno (Perugia):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Jonicagrumi*, con sede in Caulonia Marina (Reggio Calabria) e stabilimento di Caulonia Marina (Reggio Calabria):

periodo: dal 14 agosto 1989 all'11 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 febbraio 1988 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.p.a. Calabrese Engineering*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

21) *S.n.c. Marilungo Ottavio & C.*, con sede in Force (Ascoli Piceno) e stabilimento di Force (Ascoli Piceno):

periodo: dal 18 dicembre 1989 al 17 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 giugno 1988 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 22 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *S.n.c. C.M.G. dei F.lli Giosuè Carlo e Antonio*, con sede in Offida (Ascoli Piceno) e stabilimento di Grottammare (Ascoli Piceno):

periodo: dal 4 dicembre 1989 al 3 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 dicembre 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 4 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

23) *S.a.s. Cravattificio Contessa*, con sede in Corciano (Perugia) e stabilimento di Corciano (Perugia):

periodo: dal 26 novembre 1989 al 20 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 novembre 1987 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 25 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

24) *S.p.a. Monteshell*, con sede in Milano e unità nazionali:

periodo: dal 9 ottobre 1989 all'8 aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

25) *S.r.l. Effebi confezioni* (in liquidazione), con sede in Tuoro sul Trasimeno (Perugia) e stabilimento di Tuoro sul Trasimeno (Perugia):

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 21 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 luglio 1989, n. 10567.

26) *S.p.a. Cemensud*, con sede in Matera e stabilimenti di Castrovillari (Cosenza), Catanzaro, Matera, Modugno (Bari), Monopoli (Bari) e Vibo Valentia (Catanzaro):

periodo: dal 2 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dal 1° ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Ve.Me. - Vetrerie meridionali*, con sede in Castellana Grotte (Bari) e stabilimento di Castellana Grotte (Bari):

periodo: dal 7 agosto 1989 al 4 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1989: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionaie di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Montedipe* ex *Eral*, con sede in Milano e stabilimenti di Potenza e Vercelli:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Montedipe* ex *Acna*, con sede in Milano e stabilimenti di Cengio (Savona) e Cesano Maderno (Milano):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Montedipe* ex *Vinavil*, con sede in Milano e stabilimento di Villadossola (Novara):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Montedipe*, con sede in Milano e stabilimenti di Bollate (Milano), Brindisi, Ferrara, Mantova, Milano, Novara, Porto Marghera (Venezia), Priolo (Siracusa), Terni, uffici vendita e filiali:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. F.A.S. - Ferriere acciaierie sarde*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 26 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: no.
Il presente decreto ministeriale annulla il decreto ministeriale 9 giugno 1989, n. 10497/1.

6) *S.p.a. F.A.S. - Ferriere acciaierie sarde*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 4 gennaio 1989 al 2 luglio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1989;
prima concessione: dal 4 gennaio 1989;
pagamento diretto: no;

7) *S.p.a. F.A.S. - Ferriere acciaierie sarde*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 3 luglio 1989 al 6 gennaio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 4 gennaio 1989;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Nuova Solmine mineraria*, con sede in Massa Marittima (Grosseto) e stabilimento di Manciano (Grosseto):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 1° maggio 1988;
pagamento diretto: no.

9) *S.p.a. Nuova Solmine mineraria*, con sede in Massa Marittima (Grosseto) e stabilimento di Manciano (Grosseto):

periodo: dal 10 ottobre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 1° maggio 1988;
pagamento diretto: no.

10) *S.r.l. Alfa*, con sede in Novafeltria (Pesaro) e stabilimento di Talamello (Pesaro):

periodo: dal 28 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 30 giugno 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Pasbo*, con sede in Carmiano (Lecce) e stabilimento di Carmiano (Lecce):

periodo: dal 6 febbraio 1989 al 6 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 24 dicembre 1984: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Luccio*, con sede in Ellera Umbra di Corciano (Perugia) e stabilimento di Ellera Umbra di Corciano (Perugia):

periodo: dal 13 marzo 1989 al 13 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 13 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Luccio*, con sede in Ellera Umbra di Corciano (Perugia) e stabilimento di Ellera Umbra di Corciano (Perugia):

periodo: dal 14 settembre 1989 all'11 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 13 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Eurallumina*, con sede in Roma e stabilimento di Portoscuso (Cagliari):

periodo: dal 30 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 30 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Impes Group*, con sede in Borgo Macchia di Ferrandina (Matera) e stabilimento di Borgo Macchia di Ferrandina (Matera):

periodo: dal 7 novembre 1988 al 7 maggio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1989: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Impes Group*, con sede in Borgo Macchia di Ferrandina (Matera) e stabilimento di Borgo Macchia di Ferrandina (Matera):

periodo: dall'8 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1989: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Giuntini*, con sede in Città di Castello (Perugia) e stabilimento di Città di Castello (Perugia):

periodo: dal 5 giugno 1989 al 3 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 5 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Gencord*, con sede in Assemini (Cagliari) e stabilimento di Assemini (Cagliari):

periodo: dal 26 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Gencord*, con sede in Assemini (Cagliari) e stabilimento di Assemini (Cagliari):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Lica*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 2 ottobre 1988 al 2 aprile 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale: 16 aprile 1987 dal 1° ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Saipem*, con sede in Milano e stabilimenti di Chieti e San Donato Milanese (Milano):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: no.

22) *S.r.l. Manifatture San Lorenzo*, con sede in San Lorenzo in Campo (Pesaro) e stabilimento di San Lorenzo in Campo (Pesaro):

periodo: dal 1° aprile 1987 al 27 settembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 1° aprile 1987;
pagamento diretto: no.

23) *S.r.l. Manifatture San Lorenzo*, con sede in San Lorenzo in Campo (Pesaro) e stabilimento di San Lorenzo in Campo (Pesaro):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 1° aprile 1987;
pagamento diretto: no.

24) *S.p.a. Ital.Pav.*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 3 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Ital.Pav.*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 3 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

26) *S.r.l. Coscarella prefabbricati*, con sede in Rossano Scalo (Cosenza) e stabilimento di Rossano Scalo (Cosenza):

periodo: dal 6 marzo 1989 al 3 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 4 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

27) *S.r.l. Coscarella prefabbricati*, con sede in Rossano Scalo (Cosenza) e stabilimento di Rossano Scalo (Cosenza):

periodo: dal 4 settembre 1989 al 4 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 4 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

28) *S.r.l. Later Sistem*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 5 settembre 1988 al 5 marzo 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 10 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

29) *S.r.l. Calzaturificio T.S. Toma*, con sede in Scorrano (Lecce) e stabilimento di Scorrano (Lecce):

periodo: dal 16 febbraio 1989 al 13 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 16 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Talco Sardegna*, con sede in Cagliari e miniere di Orani (Nuoro):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 2 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Talco Sardegna*, con sede in Cagliari e miniere di Orani (Nuoro):

periodo: dal 3 settembre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Elcit - Elettronica civile*, con sede in S. Antonino di Susa (Torino) e stabilimento di S. Antonino di Susa (Torino):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Elcit - Elettronica civile*, con sede in S. Antonino di Susa (Torino) e stabilimento di S. Antonino di Susa (Torino):

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Bariosarda*, con sede in Iglesias (Cagliari) e stabilimenti di Carbonia (Cagliari), Iglesias (Cagliari) e Narcao (Cagliari):

periodo: dal 20 ottobre 1989 al 21 aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 20 ottobre 1989;
pagamento diretto: no.

35) *S.p.a. Tubimar Ancona*, con sede in Ancona e stabilimento di Ancona:

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Tubimar Ancona*, con sede in Ancona e stabilimento di Ancona:

periodo: dal 25 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. C.O.F. - Centro orto frigo*, con sede in Melfi (Potenza) e stabilimento di Melfi (Potenza):

periodo: dal 15 maggio 1989 al 15 novembre 1989;
causale: riconversione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 18 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. Cover*, con sede in Silvi (Teramo) e stabilimento di Silvi (Teramo):

periodo: dal 6 febbraio 1989 al 6 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. Cover*, con sede in Silvi (Teramo) e stabilimento di Silvi (Teramo):

periodo: dal 7 agosto 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 6 febbraio 1989,
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. E.M.U.*, con sede in Marsciano (Perugia) e stabilimento di Marsciano (Perugia):

periodo: dal 7 agosto 1989 al 4 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 7 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

41) *S.p.a. E.M.U.*, con sede in Marsciano (Perugia) e stabilimento di Marsciano (Perugia):

periodo: dal 5 febbraio 1990 al 5 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 7 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

42) *S.r.l. Officina quadri apparecchiature - O.Q.A.*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 1° aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 1° aprile 1989;
pagamento diretto: no.

43) *S.r.l. Baueddu*, con sede in Iglesias (Cagliari) e stabilimento di Iglesias (Cagliari):

periodo: dal 20 febbraio 1989 al 18 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 20 febbraio 1989;
pagamento diretto: no.

44) *S.p.a. Maglificio Tevere*, con sede in Torgiano (Perugia) e stabilimento in località Ferriera Torgiano (Perugia):

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 2 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

45) *Ditta G.I.M. di Francesco Politano*, con sede in Cosenza e stabilimento di Cosenza:

periodo: dal 10 aprile 1989 all'8 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 10 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

46) *Ditta C.I.M. di Francesco Politano*, con sede in Cosenza e stabilimento di Cosenza:

periodo: dal 9 ottobre 1989 all'8 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 10 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

47) *Cover*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 9 giugno 1989 al 9 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 9 giugno 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 9 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

48) *S.r.l. Metal arte*, con sede in Corato (Bari) e stabilimento di Corato (Bari):

periodo: dal 1° agosto 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 1° agosto 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 1° agosto 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

49) *S.n.c. Europlastica dei F.lli Pietrella*, in amministrazione controllata dal 27 giugno 1989, con sede in Civitanova Marche (Macerata) e stabilimento di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno):

periodo: dal 17 luglio 1989 al 14 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 17 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in amministrazione controllata.

50) *S.r.l. New Garcia confezioni*, con sede in Urbania (Pesaro) e stabilimento di Urbania (Pesaro):

periodo: dal 28 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 28 luglio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 28 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Maglificio Palladio*, con sede in Zané (Vicenza) e stabilimento di Zané (Vicenza):

periodo: dal 19 settembre 1988 al 18 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Aquatex (gruppo Bonazzi)*, con sede in Montecchia di Crosara (Verona), magazzini e uffici S. Martino Buon Albergo (Verona) e stabilimento in Montecchia di Crosara (Verona):

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 27 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Vecoper italiana*, con sede in Istrana (Treviso) e stabilimento di Istrana (Treviso):

periodo: dal 17 febbraio 1986 al 17 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 17 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977.

4) *S.p.a. Vecoper italiana*, con sede in Istrana (Treviso) e stabilimento di Istrana (Treviso):

periodo: dal 18 agosto 1986 al 15 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 17 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977.

5) *S.p.a. Vecoper italiana*, con sede in Istrana (Treviso) e stabilimento di Istrana (Treviso):

periodo: dal 16 febbraio 1987 al 28 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 17 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977.

6) *S.p.a. Confezioni Altino*, con sede in S. Maria di Sala (Venezia) e stabilimento di S. Maria di Sala (Venezia):

periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 3 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Confezioni Altino*, con sede in S. Maria di Sala (Venezia) e stabilimento di S. Maria di Sala (Venezia):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 3 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Polimex* ora *Polimex S.p.a.*, con sede in Padova e stabilimento di Faé di Longarone (Belluno):

periodo: dal 30 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Polimex* ora *Polimex S.p.a.*, con sede in Padova e stabilimento di Faé di Longarone (Belluno):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Rober confezioni*, con sede in Sarcedo (Vicenza) e stabilimento di Sarcedo (Vicenza):

periodo: dal 14 marzo 1988 al 20 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977, sino al 22 marzo 1988 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 16 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, dal 25 marzo 1988 amministrazione controllata.

11) *S.r.l. Rober confezioni*, con sede in Sarcedo (Vicenza) e stabilimento di Sarcedo (Vicenza):

periodo: dal 21 maggio 1988 al 20 novembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 21 maggio 1988 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 21 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.r.l. Rober confezioni*, con sede in Sarcedo (Vicenza) e stabilimento di Sarcedo (Vicenza):

periodo: dal 21 novembre 1988 al 21 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 21 maggio 1988 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 21 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.r.l. Rober confezioni*, con sede in Sarcedo (Vicenza) e stabilimento di Sarcedo (Vicenza):

periodo: dal 22 maggio 1989 al 19 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 21 maggio 1988 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 21 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Marilena confezioni sportive*, con sede in Rossano Veneto (Vicenza) e stabilimento di Rossano Veneto (Vicenza):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 27 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Società anonima elettrotecnica «SAET»*, con sede in Sarmeola di Rubano (Padova) e stabilimento di Sarmeola di Rubano (Padova):

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Conceria I. Zavater & F.lli Barana*, con sede in S. Giovanni Lupatoto (Verona) e stabilimento di S. Giovanni Lupatoto (Verona):

periodo: dal 23 aprile 1989 al 22 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: da 23 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Conceria I. Zavater & F.lli Barana*, con sede in S. Giovanni Lupatoto (Verona) e stabilimento di S. Giovanni Lupatoto (Verona):

periodo: dal 23 ottobre 1989 al 18 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: da 23 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. Valdaniene*, con sede in Roma e stabilimento di Subiaco (Roma):

periodo: dal 28 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 28 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Sidermarghera*, con sede in Padova e stabilimento di Marghera (Venezia):

periodo: dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 1° luglio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Siderland*, con sede in Mezzolombardo (Trento) e stabilimento di Mezzolombardo (Trento):

periodo: dal 25 dicembre 1988 al 24 giugno 1989;
causale: riconversione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Siderland*, con sede in Mezzolombardo (Trento) e stabilimento di Mezzolombardo (Trento):

periodo: dal 25 giugno 1989 al 23 dicembre 1989;
causale: riconversione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Siderland*, con sede in Mezzolombardo (Trento) e stabilimento di Mezzolombardo (Trento):

periodo: dal 24 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: riconversione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Patriarca*, con sede in Reana del Rojale (Udine) e stabilimenti di Attimis (Udine) e Reana del Rojale (Udine):

periodo: dal 15 giugno 1988 al 28 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1983: dal 13 settembre 1982;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Zanussi edilizia industrializzata*, con sede in Spilimbergo (Pordenone) e stabilimento di Spilimbergo (Pordenone):

periodo: dal 5 giugno 1989 al 17 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 5 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Santorum serramenti metallici*, con sede in Riva del Garda (Trento) e stabilimento di Riva del Garda (Trento):

periodo: dal 3 dicembre 1989 al 2 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 26 maggio 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 26 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Modiano industrie carte da gioco ed affini*, con sede in S. Dorligo della Valle (Trieste) e stabilimento di Trieste:

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: no.

8) *S.r.l. Scheidle*, con sede in Chiusa (Bolzano) e stabilimento di Chiusa (Bolzano):

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 23 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 23 giugno 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 23 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. I filati di Cordenons*, con sede in Cordenons (Pordenone) e stabilimento di Cordenons (Pordenone):

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 1° luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. I Filati di Cordenons*, con sede in Cordenons (Pordenone) e stabilimento di Cordenons (Pordenone):

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Gradio*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dall'8 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dall'8 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. F.M.S. Fabbricazione macchine speciali*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 1° marzo 1989 al 27 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 1° marzo 1989;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. F.M.S. Fabbricazione macchine speciali*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 24 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° marzo 1989;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Alti forni e ferriere di Servola*, con sede in Trieste e stabilimento di Trieste:

periodo: dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 1° luglio 1989;
pagamento diretto: no.

15) *S.c.r.l. Arcosport*, con sede in Dro (Trento) e stabilimento di Dro (Trento):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1989;
prima concessione: 26 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. C.I.R. - Cartiere italiane riunite*, con sede in Milano e stabilimenti di Coazze (Torino), sede di Milano e Serravalle Sesia (Vercelli):

periodo: dal 17 aprile 1989 al 15 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 17 aprile 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. C.I.R. - Cartiere italiane riunite*, con sede in Milano e stabilimenti di Coazze (Torino), sede di Milano, Serravalle Sesia (Vicenza):

periodo: dal 16 ottobre 1989 al 15 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 17 aprile 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. Liri industriale*, con sede in Nichelino (Torino) e stabilimento di Nichelino (Torino):

periodo: dal 31 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 31 luglio 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.n.c. Meazza e Masciadri*, con sede in Casale Corte Cerro (Novara) e stabilimento di Casale Corte Cerro (Novara):

periodo: dal 5 novembre 1987 al 5 aprile 1988;
causale: crisi aziendale (art. 21, comma quinto, lettere *a)*, e, *b)*, legge n. 675/77 sino al 22 marzo 1988) - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 12 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

5) *S.n.c. Meazza e Masciadri*, con sede in Casale Corte Cerro (Novara) e stabilimento di Casale Corte Cerro (Novara):

periodo: dal 6 aprile 1988 al 30 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 12 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Società pneumatici Pirelli*, con sede in Milano e stabilimenti di: *A)* «Vettura», «Veicoli industriali» - *B)* Unità commerciale di Settimo Torinese (Torino), Tivoli (Roma) - Unità commerciale di Catania, Unità commerciale di Roma, Villafranca Tirrena (Messina):

periodo: dal 23 gennaio 1989 al 23 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1985: dal 29 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Società pneumatici Pirelli*, con sede in Milano e stabilimenti di: *A)* «Vettura», «Veicoli industriali» - *B)* Unità commerciale di Settimo Torinese (Torino), Tivoli (Roma) - Unità commerciale di Catania, Unità commerciale di Roma, Villafranca Tirrena (Messina):

periodo: dal 24 luglio 1989 al 21 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1985: dal 29 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Interchim*, con sede in Ciriè fraz. Borche (Torino) e stabilimento di Ciriè fraz. Borche (Torino):

periodo: dal 13 luglio 1989 al 13 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 luglio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 13 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Interchim*, con sede in Ciriè fraz. Borche (Torino) e stabilimento di Ciriè fraz. Borche (Torino):

periodo: dal 14 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 luglio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 13 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Manifattura lane di Carignano*, con sede in Carignano (Torino) e stabilimento di Carignano (Torino):

periodo: dal 19 luglio 1989 al 14 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 19 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Manifattura lane di Carignano*, con sede in Carignano (Torino) e stabilimento di Carignano (Torino):

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 15 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 19 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Rayton Fissore*, con sede in Cherasco (Cuneo) e stabilimento di Cherasco (Cuneo):

periodo: dal 13 marzo 1989 al 10 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Rayton Fissore*, con sede in Cherasco (Cuneo) e stabilimento di Cherasco (Cuneo:

periodo: dall'11 settembre 1989 all'11 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Coros*, con sede in Cogne (Aosta) e stabilimento di Cogne (Aosta):

periodo: dal 20 novembre 1989 al 20 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 20 novembre 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. E.R.G. - Raffineria Edoardo Garrone*, con sede in Genova-S. Quirico e stabilimenti di Arquata Scrivia (Alessandria) e Genova-S. Quirico:

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. E.R.G. - Raffineria Edoardo Garrone*, con sede in Genova-S. Quirico e stabilimenti di Arquata Scrivia (Alessandria) e Genova-S. Quirico:

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 30 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Campanella cantieri navali*, con sede in Savona e stabilimento di Savona:

periodo: dal 20 agosto 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 27 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Lotti*, con sede in Pietrasanta (Lucca) e stabilimento di La Spezia:

periodo: dal 6 novembre 1989 al 5 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dall'8 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Riviermetal*, con sede in Cisano sul Neva (Savona) e stabilimento di Cisano sul Neva (Savona):

periodo: dall'8 gennaio 1990 al 7 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 gennaio 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dall'11 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Selpi - Società editrice ligure piemontese*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 4 settembre 1989 al 3 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale (articoli 35 e 37, legge n. 416/81) - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 1° marzo 1988;
pagamento diretto: no.

7) *S.a.s. Stefy confezioni di Canoniera L. & C.*, con sede in Calizzano (Savona) e stabilimento di Calizzano (Savona):

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 23 luglio 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 gennaio 1988 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 25 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 21, quinto comma, lettera *A)*, della legge n. 675/77, sino al 22 marzo 1988.

8) *S.n.c. C.M.R. - Costruzioni metalmeccaniche ronchesi*, con sede in Ronco Scrivia (Genova) e stabilimento di Ronco Scrivia (Genova):

periodo: dal 22 gennaio 1990 al 21 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 luglio 1988 - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 9 maggio 1989: dal 21 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Lane Borgosesia*, con sede in Vallemosso (Vercelli) e stabilimento di Roma:

periodo: dal 28 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 1° giugno 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Lane Borgosesia*, con sede in Vallemosso (Vercelli) e stabilimento di Roma:

periodo: dal 27 novembre 1989 al 15 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 1° giugno 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. N.C.S. - Produzione imbottigliamento (Italfin 80)*, con sede in Roma e stabilimento di Castrocielo (Frosinone):

periodo: dal 25 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 1° luglio 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Europress*, con sede in Ceprano (Frosinone) e stabilimento di Ceprano (Frosinone):

periodo: dal 16 ottobre 1988 al 15 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 16 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Maggiora dolciaria*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 27 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 27 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Travertino Valle Pilella*, con sede in Roma e cava di Guidonia (Roma):

periodo: dall'8 luglio 1988 al 7 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dall'8 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Travertino Valle Pilella*, con sede in Roma e cava di Guidonia (Roma):

periodo: dall'8 gennaio 1989 al 2 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dall'8 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Gruppo ceramiche Etruria*, con sede in Viterbo e stabilimento di Castel S. Elia (Viterbo):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 1° aprile 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Imac - Ind. manufatti accessori e coperture*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 14 maggio 1989 al 12 novembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 16 maggio 1988;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. Cofer*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 16 luglio 1989 al 14 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 18 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Editori riuniti*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: no.

12) *S.n.c. Eredi di Mario Coppola*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 13 febbraio 1989 al 12 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 13 febbraio 1989;
pagamento diretto: no.

13) *S.n.c. Eredi di Mario Coppola*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 13 agosto 1989 all'11 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 13 febbraio 1989;
pagamento diretto: no.

14) *S.p.a. Nuova Sima sud*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 26 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 1° giugno 1989;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Moda romana*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 1° aprile 1989;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Moda romana*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma):

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 31 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 1° aprile 1989;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Ceramica Augello*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 6 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 aprile 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 6 aprile 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.r.l. Camet*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone):

periodo: dal 4 settembre 1989 al 3 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 4 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Fochi montaggi elettrici* (Gruppo Filippo Fochi), con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° luglio 1988;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Servizi tecnologici avanzati* (Gruppo Filippo Fochi), con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° luglio 1988;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Filippo Fochi* (Gruppo Filippo Fochi), con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° luglio 1988;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Tozzi*, con sede in Ravenna e stabilimento di Ravenna:

periodo: dal 18 dicembre 1989 al 16 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 giugno 1987 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Tozzi*, con sede in Ravenna e stabilimento di Ravenna:

periodo: dal 17 giugno 1990 al 22 giugno 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 giugno 1987 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.c.r.l. Coop. Calzaturieri Fusignano*, con sede in Fusignano (Ravenna) e stabilimento di Fusignano (Ravenna):

periodo: dal 6 novembre 1989 al 5 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dall'8 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

7) *S.r.l. O.E.B. - Officine elettromeccaniche bolognesi*, con sede in Ozzano Emilia (Bologna) e stabilimenti di Caldonazzo (Trento) e Ozzano Emilia (Bologna):

periodo: dal 20 novembre 1989 al 19 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 novembre 1988 - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 23 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Roda Italia* già *Decco Roda*, con sede in Bertinoro (Forlì) e stabilimenti di Bertinoro (Forlì) e Milano:

periodo: dal 6 marzo 1989 al 3 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 6 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Roda Italia* già *Decco Roda*, con sede in Bertinoro (Forlì) e stabilimenti di Bertinoro (Forlì) e Milano:

periodo: dal 4 settembre 1989 al 3 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 6 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ala R.D.B.*, con sede in Pescara e stabilimenti di Bellona (Caserta), Lattarico (Cosenza), Modugno (Bari), Montesarchio (Benevento), Pescara e uffici di Salerno:

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Moi Moschella*, con sede in Messina e stabilimento di Villafranca Tirrena (Messina):

periodo: dal 12 dicembre 1988 all'11 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 17 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - in concordato preventivo.

3) *S.p.a. Moi Moschella*, con sede in Messina e stabilimento di Villafranca Tirrena (Messina):

periodo: dal 12 giugno 1989 al 10 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 17 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - in concordato preventivo.

4) *S.p.a. Keller Italia*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 1° aprile 1989;
pagamento diretto: si.

5) *S.a.s. Patricelli Lombardo*, con sede in Francavilla a Mare (Chieti) e stabilimento di Francavilla a Mare (Chieti):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 2 giugno 1986;
pagamento diretto: no.

6) *S.r.l. Cantine cooperative riunite regione siciliana*, con sede in Marsala (Trapani) e stabilimento di Marsala (Trapani):

periodo: dal 5 giugno 1989 al 3 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 5 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Femminella Luigi*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 25 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Laterizi Valpescara*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 1° maggio 1989;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

90A2469

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 26 aprile 1990 concernente: «Modalità di versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi mediante delega alle aziende di credito». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 27 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 30 aprile 1990).

In calce agli allegati da 1/1 a 1/5 al decreto indicato in epigrafe, dalla pagina 13 alla pagina 17, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi riportata la seguente dicitura: «*carta bianca, grafica colore azzurro*».

In calce agli allegati da 2/1 a 2/5, dalla pagina 21 alla pagina 25, deve intendersi riportata la seguente dicitura: «*carta bianca, grafica colore rosso*».

Nell'allegato 4, al quarto rigo del punto *u)*, riportato alla pag. 42 della citata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... contenenti importi ILOR di *un* acconto ...», si legga: «... contenenti importi ILOR di acconto ...».

90A2505

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	**L. 296.000**
- semestrale	**L. 160.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**L. 52.000**
- semestrale	**L. 36.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**L. 166.000**
- semestrale	**L. 88.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**L. 52.000**
- semestrale	**L. 36.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**L. 166.000**
- semestrale	**L. 90.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	**L. 556.000**
- semestrale	**L. 300.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L. 2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 60.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 6.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 255.000**
Abbonamento semestrale	**L. 155.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.200**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***